SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 2004. Situazione del bilancio dello Stato.

04A09621

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 luglio 2004, n. **248.**

Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visti in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera *c)* e 6, comma 4, della citata legge n. 257 del 1992, che prevedono, rispettivamente, la predisposizione di disciplinari tecnici sulle modalità di gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto e l'adozione di detti disciplinari da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'articolo 18, comma 2, lettera *b)* e comma 4, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante l'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ed il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali, 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2002, n. 108, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;

Visti i disciplinari tecnici sulle modalità per la classificazione, il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. UL/2004/4612 del 14 giugno 2004;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono adottati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004.

2. I predetti disciplinari, di cui all'allegato *A*, tecnici costituiscono parte integrante del presente regolamento.

3. I disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come effetto, conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto, rendono possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima.

4. L'allegato *A*, al presente decreto integra l'allegato 1, relativo all'ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto, del decreto 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 luglio 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 347

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARI TECNICI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALL'IMPIEGO DELL'AMIANTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257.

INDICE

1. Premessa

1. Il presente disciplinare tecnico è stato elaborato sulla base del mandato di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della Legge 257 /1992 in materia di smaltimento di rifiuti contenenti amianto (di seguito denominati RCA).

2. I RCA all'interno del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) definito dal Dlgs 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono classificati in base alla loro provenienza; i RCA delle categorie e/o attività generatrici di rifiuti indicate nella tabella del punto 4 sono identificati esclusivamente con i codici di cui alla tabella stessa

3. Le modalità di ricopertura dei rifiuti RCA nelle discariche sono state elaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti.

4. Vengono, inoltre, stabiliti i metodi per il controllo delle attività di trattamento di RCA, suddivisi in due categorie di trattamento:
- A - trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza modificare la struttura cristallochimica dell'amianto, o modificandola in modo parziale; la destinazione finale di tali rifiuti trattati, che rispondano ai requisiti dell'allegato 2, è comunque lo smaltimento in discarica.
- B - trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e che quindi annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto; la destinazione finale dei materiali derivanti da tali trattamenti, che rispondano ai requisiti dell'allegato 3, deve essere di norma il riutilizzo come materia prima.

2. Definizioni

1. **Amianto:** vengono definiti amianti i seguenti silicati fibrosi:

a) **crocidolite**: CAS n. 12001-28-4;
b) **crisotilo**: CAS n. 12001-29-5;
c) **amosite**: CAS n. 12172-73-5;
d) **antofillite**: CAS n. 77536-67-5;
e) **actinolite**: CAS n. 77536-66-4;
f) **tremolite**: CAS n. 77536-68-6

e successive integrazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 257/92.

2. **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della Direttiva del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio del 9 aprile 2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti" e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. **Trattamenti**: i processi fisici, termici, chimici o biologici che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

4. **Trattamento con modificazione totale della struttura cristallochimica:** il processo che annulla la presenza di amianto, consentendone il riutilizzo come materia prima

5. **Stabilizzazione:** processi che modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti.
Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

6. **Riutilizzo come materia prima:** attività successiva al trattamento che modifica completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e pertanto esclusa dalla normativa sui rifiuti.

7. **Impianto di discarica**: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

3 Gestione dei rifiuti contenenti amianto.

1. Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti contenenti amianto sono sottoposte alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n 22 nonché alla disciplina specifica relativa all'amianto.

2. Le modalità tecniche con cui effettuare il deposito temporaneo devono essere disciplinate nell'ambito del piano di lavoro e/o progetto di bonifica.

3. Durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio, i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate.

4. L'allontanamento dall'area di lavoro, l'utilizzo di rivestimenti incapsulanti e l'imballaggio deve avvenire adottando le disposizioni e precauzioni previste dai decreti del Ministero della sanità: 6 settembre 1994, 26 ottobre 1995 e 20 agosto 1999 .

5. Le norme tecniche per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 –bonifica dei beni contenenti amianto- sono quelle previste dalla Deliberazione del Comitato dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 30 marzo 2004, n 01.

6. Al trasporto di rifiuti contenenti amianto si applicano integralmente le disposizioni vigenti in materia di trasporto di rifiuti.

7. Come stabilito dalla Decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 19 dicembre 2002, punto 2.3.3, e dal Decreto interministeriale 13 marzo 2003 recante criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, i RCA individuati con il codice 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) e costituiti, in particolare, da materiali edili contenenti amianto in matrici cementizie o resinoidi, possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti a prove.

8. I RCA che dopo il trattamento presentano un indice di rilascio (i.r.) maggiore/uguale a 0.6, sono da ritenersi parzialmente stabilizzati; pertanto, qualora non sottoposti ad ulteriore trattamento, vanno avviati a discariche per rifiuti pericolosi.

9. I RCA che dopo il trattamento presentano un i.r. inferiore a 0.6 sono da ritenersi stabilizzati e pertanto potranno essere smaltiti in discarica secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n 36 " Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e dal sopracitato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro della Salute, sentito il Ministro degli Affari Regionali, 13 marzo 2003 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

10. I materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e nei quali sia provata, attraverso le prove di cui all'Allegato 3, l'assenza di amianto, sono di norma utilizzati come materia prima.

4. Destinazione dei rifiuti contenenti amianto

1. I rifiuti contenenti amianto sono individuati nella serie di categorie e tipologie appresso elencate:

Categoria e/o attività generatrice di rifiuti	R.C.A. (Rifiuti contenenti amianto)	Discarica di destinazione per rifiuti:	Codice CER
Materiali da costruzione	Materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi	Non pericolosi	17 06 05
Attrezzature e mezzi di protezione individuale	Dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per bonifica di amianto contaminati da amianto	*	15 02 02
Freni	Materiali d'attrito	Pericolosi	16 01 11
Materiali isolanti	Pannelli contenenti amianto	Pericolosi	17 06 01
	Coppelle contenenti amianto	Pericolosi	17 06 01
	Carte e cartoni	Pericolosi	17 06 01
	Tessili in amianto	Pericolosi	17 06 01
	Materiali spruzzati	Pericolosi	17 06 01
	Stucchi, smalti, bitumi, colle	Pericolosi	17 06 01
	Guarnizioni	Pericolosi	17 06 01
	Altri materiali isolanti contenenti amianto	Pericolosi	17 06 01
Contenitori a pressione	Contenitori a pressione contenenti amianto	Pericolosi	15 01 11
Apparecchiature fuori uso contenenti amianto	Apparecchiature fuori uso contenenti amianto	Pericolosi	16 02 12
Rifiuti da fabbricazione di amianto cemento	Materiali incoerenti contenenti amianto, da bonifiche, anche di impianti produttivi dismessi: Polverini Fanghi Spazzatura Sfridi Spezzoni	Pericolosi	10 13 09
Rifiuti da processi chimici di alogeni	Rifiuti da processi elettrolitici contenenti amianto	Pericolosi	06 07 01
Rifiuti di processi chimici inorganici	Rifiuti della lavorazione dell'amianto	Pericolosi	06 13 04
Materiali ottenuti da trattamenti ** (Capitolo 6, Tab. A)	Materiali ottenuti da trattamenti di RCA stabilizzati con indice di rilascio inferiore a 0,6	Non pericolosi	19 03 06
	Materiali ottenuti da trattamenti di RCA stabilizzati con indice di rilascio maggiore/uguale a 0,6	Pericolosi	19 03 04

* Sono avviati alla categoria di discarica corrispondente al materiale trattato.

** La determinazione dell'indice di rilascio deve essere effettuato su un campione rappresentativo della tipologia di materiale oggetto dell'intervento con riferimento a quanto previsto dal punto 1b dell'allegato al DM 6/9/94.

I laboratori deputati alle analisi dell'amianto seguono le regole previste dall'allegato 5 al decreto Ministero della sanità, 14 maggio 1996, pubblicato sulla G.U. n.251 del 25.10.1996, supplemento ordinario n.178 e successive modificazioni.

I certificati delle analisi, ove previste, eseguite a carico del gestore, dovranno accompagnare il materiale fino al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi ed indicare esplicitamente la destinazione. Copia dei certificati e dei campioni sottoposti ad analisi dovrà essere trattenuta presso il produttore del rifiuto per un periodo di almeno 1 anno.

5. Ricopertura dei rifiuti contenenti amianto

1. Le modalità di ricopertura dei rifiuti RCA nelle discariche sono state elaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti.
Le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto (discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi) devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee. Le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei RCA abbancati. Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Inoltre la messa in opera della copertura giornaliera deve consentire una livellazione dello strato giornaliero.

2. Dovranno essere poste particolari cautele per evitare, durante le fasi di ricopertura, la rottura degli involucri protettivi e la dispersione da parte del vento di polveri provenienti dai sacchi e dagli involucri.

3. Per la copertura finale dovrà essere operato il recupero a verde dell'area di discarica che in seguito non potrà mai più essere interessata da opere di escavazione ancorché superficiale.

6. Trattamento dei rifiuti contenenti amianto

1. I metodi per il trattamento di RCA sono suddivisi in due categorie:
- A- trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza modificare la struttura cristallochimica dell'amianto o modificandola in modo parziale (tabella A). Tra questi sono compresi i trattamenti che permettono di ottenere materiali stabilizzati o parzialmente stabilizzati secondo quanto riportato all'allegato 2. Non sono considerati trattamenti di stabilizzazione-solidificazione, di cui alla tabella A, il confezionamento in contenitori rigidi o flessibili, di cui al Decreto del ministero della sanità 6 settembre 1994 capitolo 5, comma 6 e comma 7 e successive integrazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della legge 257/92, nonché i trattamenti usualmente impiegati nel corso delle operazioni di bonifica per la tutela degli operatori e la salvaguardia dell'ambiente. L'incapsulamento non modifica il codice originario del rifiuto

- B - trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e che quindi annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto (tabella B). I materiali finali derivati da tali trattamenti sono destinati al riutilizzo come materia prima qualora rispettino i requisiti di cui all'allegato 3.

Tabella A:
Processi di trattamento per Rifiuti Contenenti Amianto finalizzati alla riduzione del rilascio di fibre

Tipologia di trattamento	Effetto	Destinazione materiale ottenuto
Stabilizzazione /solidificazione in matrice organica o inorganica stabile non reattiva. Incapsulamento Modificazione parziale della struttura cristallochimica	Riduzione del rilascio di fibre	Discarica

Tabella B:
Processi di trattamento per Rifiuti Contenenti Amianto finalizzati alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto

Tipologia di trattamento	Effetto	Destinazione materiale ottenuto
Modificazione chimica	Trasformazione totale delle fibre di amianto	Riutilizzo come materia prima
Modificazione meccanochimica		
Litificazione		
Vetrificazione		
Vetroceramizzazione		
Litizzazione Pirolitica		
Produzione di clinker		
Ceramizzazione		

2. Qualora nuove tecniche di trattamento producano gli effetti indicati al capitolo 6, tabelle A o B, verificati secondo gli allegati 2 o 3, le destinazioni finali dei materiali prodotti saranno analoghe a quelle dei materiali ottenuti con i trattamenti già noti.

3. Gli impianti relativi ai processi di trattamento, precedentemente elencati, dovranno essere approvati ed autorizzati dall'autorità territorialmente competente ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n 22 / 97; tale autorizzazione non riguarda i trattamenti di bonifica previsti dai decreti ministeriali 6 settembre 1994 e 20 agosto 1999.

4. I materiali, sottoposti ad operazioni di trattamento, esenti da amianto secondo i criteri riportati nell'allegato 3, sono da considerare equivalenti ai materiali ottenuti da materie prime, qualora possiedano analoghe caratteristiche merceologiche per la loro commercializzazione ed impiego e come tali dovranno essere riutilizzati.

Allegato n. 1: Determinazione dell'indice di rilascio per i rifiuti contenenti amianto

1. La determinazione dell'indice di rilascio al fine della definizione delle caratteristiche della discarica per lo smaltimento finale si applica solo ai RCA definiti dai codici CER 19 03 06 e 19 03 04.
Per determinare l'indice di rilascio ai fini di individuare la destinazione dei rifiuti contenenti amianto occorre conoscere la percentuale di amianto in peso presente nel campione e il valore della sua densità assoluta.

L'indice di rilascio sarà quindi dato da:

$$I.r. = \frac{\%\ Peso\ Amianto\ \times\ Densita'\ assoluta}{Densita'\ apparente \times 100}$$

2. La misura della densità apparente può essere eseguita con normali strumenti da laboratorio (bilancia idrostatica, picnometri ecc.) oppure seguendo il seguente schema di determinazione da cantiere:

- *si pesa il campione (Ps)*
- *si lascia imbibire il campione in acqua per 24 ore*
- *si riempie il volumenometro con acqua fino al riferimento*
- *si inserisce il campione imbibito e si raccoglie l'acqua in eccesso mediante un recipiente di cui si conosce il peso a vuoto*
- *si pesa l'acqua raccolta; il peso sarà equivalente al volume esterno del campione Vt*
- *si esegue il calcolo: densità Dapp = Ps / Vt*

Sequenza operativa per eseguire la misura della densità apparente del rifiuto

Questa sequenza di operazioni darà un risultato tanto più preciso se vengono pesati e misurati più frammenti dello stesso materiale, tutti condizionati nello stesso modo.

Allegato n. 2 : Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che non modificano la struttura cristallochimica dell'amianto

1. Per il controllo dei materiali ottenuti dal trattamento dei RCA pericolosi che non modificano la struttura cristallochimica dell'amianto, si adotta la determinazione dell'indice di rilascio come indicato all'Allegato 1.

2. La densità assoluta del rifiuto trattato verrà calcolata come media pesata delle densità assolute delle diverse frazioni che concorrono alla formazione del prodotto finito.

3. La prova va eseguita su campioni privi di qualsiasi contenitore o involucro del peso complessivo non inferiore a 1 kg.

4. La determinazione dell'indice di rilascio va eseguita dopo che il prodotto risultante ha acquisito le necessarie caratteristiche di compattezza e solidità, tenuto conto, per quanto riguarda la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto prima del trattamento (misurato con le metodologie analitiche quantitative, FTIR-IR, XRD, previste dal Decreto ministeriale 6 settembre 1994), dell'effetto diluizione della matrice inglobante.

5. La valutazione dell'indice di rilascio deve essere rappresentativa di ogni singola tipologia di RCA e di ogni lotto di produzione conferita all'impianto e andrà effettuata:

a) in caso di intervento di rimozione, su campioni rappresentativi dei materiali da rimuovere;
b) in caso di impianti di trattamento, con una frequenza indicata nel provvedimento di autorizzazione.

6. Tali certificati e campioni restano a disposizione dell'autorità deputata al controllo, che potrà in qualsiasi momento disporre verifiche anche sui materiali trasportati e depositati.

Allegato n. 3 : Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano la struttura cristallochimica dell'amianto

1. Il materiale che viene trattato secondo i processi di trattamento di cui alla Tabella B del capitolo 6 deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 2 del Decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato 12 febbraio 1997, recante criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto.

2. La frequenza dei test di valutazione dell'assenza d'amianto deve essere scelta in modo da rappresentare la produzione dell'impianto, secondo un programma di verifica definito nel provvedimento di autorizzazione.

3. I certificati delle analisi eseguite a carico del gestore dell'impianto di trattamento dovranno accompagnare il materiale ed indicare esplicitamente la composizione chimica e mineralogica.

4. I certificati delle analisi eseguite a carico del gestore, saranno relativi al campionamento ed alla composizione dei materiali finali ottenuti dopo trattamento, anche ai fini del loro riutilizzo. I laboratori deputati alle analisi dell'amianto seguono le regole previste dall'allegato 5 al decreto Ministero della sanità, 14 maggio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 25.10.1996, supplemento ordinario n.178 e successive modificazioni.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 1992, n. 87, S.O. L'art. 5, comma 1, lettera *c)* della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, è il seguente:

«*c)* a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;».

— L'art. 6, comma 4, della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, è il seguente:

«4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*.».

— Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. Si riportano i commi 2, lettera *b)* e 4 dell'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) (omissis);

b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante: «Attivazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2003, n. 59, S.O. L'art. 4, comma 1, della citata legge n. 257, del 1992, è il seguente:

«4. *(Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto).* — 1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;

d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Miinistro dell'ambiente;

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;

n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

Note all'art. 1:

— Le note all'art. 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono contenute nelle note alle premesse.

— Le note all'art. 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, sono contenute nelle note alle premesse.

04G0280

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2004.

Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta concernenti il conferimento di funzioni alla regione in materia di lavoro;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 8 del suddetto decreto legislativo che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono individuati, sentita la regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 che, tra l'altro, conferisce la delega all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti l'attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;

Sentita la regione autonoma Valle d'Aosta;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentiti i Ministri del lavoro delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, e per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Risorse umane

1. È trasferito alla regione Valle d'Aosta il contingente del 70 per cento delle complessive 41 unità di personale, di cui all'allegata tabella, appartenenti ai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, presso la direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, nonché presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

2. Il restante contingente del 30 per cento di personale, permane nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo Stato.

3. I contingenti di cui ai commi 1 e 2, possono variare in misura percentuale non superiore al 5 per cento.

4. Al contingente di cui al comma 1, si accede su domanda da parte del personale interessato, da presentare entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Graduatoria regionale

1. Qualora le domande di trasferimento risultino in numero inferiore rispetto al contingente di cui all'art. 1, comma 1, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone una graduatoria regionale tra il restante personale, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, tabella *A*, n. 2, al fine di individuare le unità da assegnare alla regione. La graduatoria è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati al punto 2 della citata tabella *A*, partendo dal punteggio più basso; i dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, seguono in graduatoria gli altri dipendenti. A parità di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine è dato dalla minore età.

2. Qualora le domande di trasferimento risultino invece in numero superiore rispetto al contingente di cui all'art. 1, comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 4, tra quanti abbiano presentato istanza, una graduatoria regionale, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, tabella *A*, n. 1, al fine di individuare le unità da assegnare alla regione. La graduatoria del personale che ha presentato domanda di trasferimento è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati al punto 1 della citata tabella *A*. I dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di precedenza. A parità di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine è dato dalla minore età.

Art. 3.

Garanzie per il personale trasferito

1. Al personale trasferito è altresì riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai contratti di lavoro vigenti per i rispettivi ambiti di riferimento, con decorrenza anteriore alla data del trasferimento. Il personale trasferito ultima le procedure di riqualificazione presso l'amministrazione di provenienza. La regione Valle d'Aosta assume l'onere delle procedure di riqualificazione svolte dal personale

trasferito. Il personale trasferito non può partecipare ad ulteriori procedure di riqualificazione per la medesima tornata contrattuale. Con successivi accordi, la regione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze definiscono le modalità di attuazione del presente comma, ferma restando la commisurazione delle risorse finanziarie alle posizioni giuridiche godute al momento del trasferimento.

3. Il personale trasferito è inquadrato nel ruolo unico regionale secondo le modalità previste dall'art. 33 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7.

4. Il personale trasferito può permanere a domanda, da presentarsi entro dodici mesi dalla data di trasferimento nei ruoli della regione, nel regime previdenziale proprio dei dipendenti del comparto di provenienza.

Art. 4.

Modalità per il trasferimento delle risorse umane e strumentali

1. Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le unità di personale individuate secondo quanto previsto agli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta.

2. Alla medesima data di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le risorse informatiche nonché quelle strumentali risultanti dalla ricognizione effettuata avendo riguardo alle funzioni ed ai compiti conferiti, e individuate negli inventari allegati all'apposito verbale di consegna sottoscritto tra il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il rappresentante della regione.

Art. 5.

Determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da attribuire annualmente alla regione Valle d'Aosta per lo svolgimento delle funzioni delegate.

2. Nella fase di prima applicazione, le risorse finanziarie da attribuire sono determinate, sentita la regione, in misura pari al 95 per cento delle spese sostenute per il personale trasferito e al 95 per cento delle spese di funzionamento effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato per le funzioni e i compiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, nell'ultimo esercizio finanziario durante il quale le predette funzioni e compiti sono stati integralmente svolti. Successivamente, la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione viene effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del citato decreto legislativo n. 183 del 2001.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, in caso di infruttuoso esperimento delle procedure di cui all'art. 2 del presente decreto, ai fini del raggiungimento del contingente numerico di cui all'art. 1, sono determinate le risorse finanziarie connesse alle cessazioni dal servizio, verificatesi a vario titolo, del personale individuato con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 6.

Successione nei contratti

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 4, comma 1, la regione Valle d'Aosta subentra ai contratti in corso, ad eccezione di quelli di locazione e di quelli riferiti al sistema informativo lavoro di cui all'art. 7, previo consenso delle parti contraenti, fino alla scadenza dei contratti stessi.

2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli obblighi contrattuali ancora pendenti alla data di effettivo subentro nonché il contenzioso in essere alla data predetta.

Art. 7.

Sistema informativo del lavoro

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce le risorse informatiche assegnate alla direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, e alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, in relazione alle funzioni conferite.

2. Sono a carico della regione Valle d'Aosta la conduzione e la manutenzione dei sistemi, secondo gli standard definiti a livello nazionale.

3. I prodotti sviluppati nell'ambito del sistema informativo lavoro, coerenti con l'architettura del SIL, sono messi a disposizione della regione Valle d'Aosta nella forma del codice sorgente.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. L'esercizio da parte della regione Valle d'Aosta delle funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, decorre dalla data di cui all'art. 4, comma 1, alla quale avrà luogo l'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2004

p. *Il Presidente:* LA LOGGIA

ALLEGATO

TABELLA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 2001, N. 183, INTERESSATO AL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Contingente complessivo interessato al trasferimento
(ai sensi dell'art. 1, comma 1)

n. 41 unità di personale:

Scica Aosta	15
Scica Morgex	5
Scica Verres	11
Totale Scica	31
Direzione regionale	10
TOTALE . . .	41

Posizione economica C3S	2
Posizione economica C3	1
Posizione economica C2	9
Posizione economica C1	6
Posizione economica B3	20
Posizione economica B2	2
Posizione economica B1	1
Posizione economica A1	0
TOTALE . . .	41

04A09427

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza nella città di Apricena colpita da una eccezionale ondata di maltempo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 settembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della città di Apricena (Foggia) in relazione agli eventi atmosferici verificatisi dal 31 agosto al 2 settembre 2002, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, con il quale il sopra citato stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 settembre 2004;

Vista la nota del 13 settembre 2004 del commissario delegato sindaco del comune di Apricena in provincia di Foggia;

Ritenuta l'esigenza di completare gli interventi ed i programmi avviati per fronteggiare la particolare situazione con ulteriori provvedimenti del commissario delegato al fine di superare il contesto emergenziale sopra citato;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la richiesta della regione Puglia pervenuta con nota prot. n. 2528/PC del 15 settembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 settembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della città di Apricena (Foggia) in relazione agli eventi atmosferici verificatisi dal 31 agosto al 2 settembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A09541

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 settembre 2004.

Rimozione del sig. Fernando Lanzillotta dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di San Marco Argentano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il signor Fernando Lanzillotta è stato eletto consigliere del comune di San Marco Argentano (Cosenza) nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004;

Constatato che il comportamento del citato amministratore, che ricopre anche la carica di assessore, si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Rilevato che il procedimento penale che grava sul citato amministratore, sfociato in misure limitative della libertà personale e la condotta complessivamente tenuta dal medesimo ingenerano allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerata la necessità di salvaguardare la pubblica amministrazione da pericoli di inquinamento e di elidere situazioni che possano pregiudicare la fiducia dei cittadini nella capacità dell'istituzione locale di garantirne la rappresentanza;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione dell'interessato dalle cariche elettive ricoperte nell'amministrazione di San Marco Argentano;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Fernando Lanzillotta è rimosso dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di San Marco Argentano (Cosenza).

Roma, 23 settembre 2004

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il signor Fernando Lanzillotta è stato eletto consigliere del comune di San Marco Argentano (Cosenza) nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e, successivamente è stato nominato anche assessore.

A seguito di una vasta operazione giudiziaria condotta dai competenti organi con la quale è stata duramente colpita un'organizzazione criminale facente capo ad un noto pluripregiudicato, in data 2 settembre 2004, è stata emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto amministratore, unitamente ad alcuni esponenti della criminalità organizzata locale.

Opera, pertanto, nei suoi confronti la sospensione di diritto dalle cariche elettive ricoperte, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare il predetto amministratore è imputato per concorso in rapina commessa con armi e da parte di persone appartenenti ad associazione per delinquere di stampo mafioso. Dagli atti giudiziari emerge, altresì, il progetto criminale di reinvestire i proventi della rapina in usura con la finalità di agevolare, tramite illecito finanziamento, la criminalità organizzata.

La natura del reato per il quale il signor Lanzillotta è indagato determina una situazione di pericolo per l'ordinata e civile convivenza e per la sicurezza delle istituzioni e rappresenta una concreta minaccia per la salvaguardia dell'ordine pubblico, la cui tutela è compito primario dello Stato.

Tale contesto espone gli interessi della collettività a tal punto da giustificare ragionevolmente, sulla base delle circostanze di fatto, un giudizio di attualità e di concretezza della compromissione di quel complesso di beni fondamentali nel quale si sostanzia l'ordine pubblico.

Al cessare della misura della sospensione cautelare dalla carica, il reintegro dell'amministratore nel consiglio comunale può pregiudicare l'andamento dell'ente, rinnovato recentemente.

Occorre, pertanto, in funzione della finalità di prevenzione e di salvaguardia della pubblica amministrazione di fronte alle influenze criminali, scongiurare qualsivoglia comportamento che possa ingenerare nella comunità locale ogni dubbio circa la presenza in seno agli stessi organi elettivi di soggetti che, rappresentando un serio pericolo di inquinamento e condizionamento dell'azione dell'apparato politico-amministrativo comunale, siano forieri del turbamento della quiete e della sicurezza pubblica.

Ciò, oltre a compromettere la credibilità gestionale dell'ente, rappresenta una concreta minaccia di pregiudizio per l'ordinato svolgersi dei rapporti della collettività locale, la quale vede pregiudicati i propri interessi pubblici primari e, nel contempo, il palese contrasto con la funzione rappresentativa della comunità locale, fa venire meno il rapporto di fiducia tra amministratore e cittadini.

Il prefetto di Cosenza, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del signor Fernando Lanzillotta dalla carica di consigliere ed assessore, con relazione dell'8 settembre 2004, che qui si intende integralmente richiamata.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla citata rimozione ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di San Marco Argentano (Cosenza).

Roma, 23 settembre 2004

Il capo Dipartimento: MALINCONICO

04A09561

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2004.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il programma di Azioni Innovative 2000-2006 nella regione Liguria. (Decreto n. 15/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea «Le regioni nella nuova economia» C(2001) n. 60 del 31 gennaio 2001 diretta agli Stati membri concernente gli orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2003) 5260 del 18 dicembre 2003 di approvazione di un contributo FESR a favore del programma regionale di Azioni innovative da attuarsi nella regione Liguria;

Vista la presa d'atto del CIPE nella seduta del 4 aprile 2001, punto A)10 del relativo ordine del giorno, in cui si autorizza la partecipazione del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 al cofinanziamento dei programmi delle Azioni innovative FESR 2000/2006 in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica;

Considerato che per il programma di Azioni innovative sopracitato è prevista una quota nazionale pubblica pari a € 3.000.000,00 e che, in base alla indicata presa d'atto del CIPE, 2.100.000,00 euro sono a carico del Fondo di rotazione e 900.000,00 euro a carico della regione;

Considerata la necessità di applicare anche alla quota statale la procedura dell'impegno unico, nonché le procedure di pagamento previste dall'art. 4 dell'Accordo di finanziamento allegato alla Decisione di approvazione del programma che prevede l'erogazione di un acconto pari al 40 per cento in seguito all'impegno unico, una seconda quota in base alle spese effettivamente sostenute, nei limiti di un ulteriore 40 per cento ed un saldo finale sulla base delle spese effettivamente sostenute e attestate dall'organismo di pagamento;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione svoltasi in data 23 luglio 2004 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata alla regione Liguria, titolare del programma regionale di Azioni innovative, richiamato in premessa, la somma complessiva di 2.100.000,00 euro, quale quota statale a carico del Fondo medesimo, secondo la procedura dell'impegno unico.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota di propria competenza secondo la normativa vigente e analogamente a quanto previsto per la quota di spettanza comunitaria, tenendo conto, quindi, delle modalità di impegno e pagamento di cui all'accordo di finanziamento allegato alla decisione della Commissione europea C(2003)5260 del 18 dicembre 2003.

3. La regione interessata adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua i controlli di competenza.

4. La Regione invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 98

04A09539

DECRETO 23 luglio 2004.

Cofinanziamento nazionale del programma «Espon 2006», annualità 2004, a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 16/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 53 della richiamata comunicazione C(2000)1101 del 28 aprile 2000, la Commissione istituisce un Osservatorio per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (ESPON);

Vista la decisione della Commissione europea C(2002) n. 790 del 3 giugno 2002 di approvazione del programma «ESPON 2006» che prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 6 Meuro a totale carico del FESR, cui corrisponde una complessiva quota nazionale pubblica, a carico dei quindici Stati membri, di ulteriori 6 Meuro;

Tenuto conto che la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, di definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di iniziativa comunitaria, stabilisce, per i programmi Interreg a valenza transnazionale, una quota di cofinanziamento pubblico a totale carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Visti i propri decreti n. 48 del 23 dicembre 2002 e n. 11 del 29 luglio 2003 relativi al cofinanziamento nazionale del suddetto programma per le annualità 2002 e 2003;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1741 del 7 aprile 2004 con la quale, nel richiamare la valenza nazionale del programma, richiede il contributo relativo all'annualità 2004, pari a € 131.674,00, a totale carico del Fondo di rotazione;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 23 luglio 2004 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è assegnata la somma di 131.674,00 euro, in favore del programma «ESPON 2006» richiamato in premessa, a titolo della quota nazionale pubblica prevista per l'annualità 2004.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto secondo la normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 99

04A09540

DECRETO 5 agosto 2004.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale del Gran Premio di Merano, del Concorso Miss Italia di Salsomaggiore e della Maratona d'Italia, manifestazione 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003, con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Considerato che il decreto ministeriale in data 15 dicembre 2003, con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2004, aveva previsto l'abbinamento della Lotteria europea 2004 al Gran Premio di Merano, al Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme ed alla Maratona d'Italia;

Considerato altresì che, l'Associazione europea delle lotterie di Stato (A.E.L.T.E) ha comunicato che impedimenti tecnici non consentono lo svolgimento della Lotteria europea 2004 e che, pertanto, le suddette manifestazioni saranno abbinate ad una lotteria nazionale;

Ritenuto che, quindi, occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del Gran Premio di Merano, del Concorso di Miss Italia di Salsomaggiore Terme e della Maratona d'Italia, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in euro 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria nazionale del Gran Premio di Merano, del Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme e della Maratona d'Italia - manifestazione 2004, con inizio il 9 settembre 2004, avrà termine il 17 ottobre 2004.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 10 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E F G I L M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di un milione di euro.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di lunedì 11 ottobre 2004.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio lotterie nazionali entro le ore 15 di martedì 12 ottobre 2004.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 17 ottobre 2004 alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 17 ottobre 2004 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti con il Gran Premio di Merano, con il Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme e con la Maratona d'Italia. Il primo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al Gran Premio di Merano; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme ed il terzo premio al biglietto abbinato alla Maratona d'Italia.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dr. Mario Lollobrigida, direttore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Carmela Maresca, direttore, o dalla dott.ssa Angela Del Rosso, consigliere, entrambe nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 agosto 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 22

04A09560

DECRETO 17 settembre 2004.

Individuazione del contenuto della clausola da inserire nello statuto di ENEL S.p.a., che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità dei poteri speciali, ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, nel testo vigente fino alla data del 31 dicembre 2003;

Visto, in particolare, l'art. 2 («Poteri Speciali») del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, nel testo vigente fino alla data del 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1999, con il quale sono state individuate ENEL S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a. e Terna S.p.a. quali società nei cui statuti introdurre — prima di ogni atto che determini la perdita del controllo — una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la titolarità di uno o più dei poteri speciali, ai sensi del richiamato art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del richiamato art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, che ha definito il contenuto della clausola relativa ai poteri speciali da introdurre negli statuti di ENEL S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a. e Terna S.p.a.;

Visto lo statuto vigente di ENEL S.p.a. e, in particolare, l'art. 6.2 che disciplina i poteri speciali in conformità al richiamato decreto ministeriale del 17 settembre 1999 ed all'art. 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, in particolare, i commi da 227 a 231, le cui disposizioni hanno novellato la disciplina dei poteri speciali di cui al richiamato art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332;

Visto l'art. 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, sostituendo l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, ha ridefinito i poteri speciali di cui alla disposizione da ultimo menzionata;

Visto l'art. 4, comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che definisce i presupposti per l'esercizio del potere di opposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332;

Visto l'art. 4, comma 230, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel quale è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato;

Visto l'art. 4, comma 231, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale dispone che gli statuti delle società nei quali è prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230 del medesimo articolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2004, emanato ai sensi del menzionato art. 4, comma 230, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2004, il quale dispone che le società provvedano, alla prima occasione utile, ad adeguare, se necessario, le disposizioni dei propri statuti al contenuto dello stesso decreto;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2004, il quale, con riferimento alle società nei cui statuti è già presente la clausola statutaria attributiva dei poteri speciali, dispone che, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, si provveda alla rideterminazione del contenuto di tale clausola ai fini del successivo adeguamento degli statuti da parte delle assemblee delle società interessate;

Visto l'art. 4, comma 229, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel quale è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settori, sono individuate le società dai cui statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la clausola con la quale è stata attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei poteri speciali;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1999, stabilisce che la permanenza delle ragioni che giustificano la sussistenza della clausola che attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica uno o più dei poteri di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, è sottoposta a verifica dopo un periodo di cinque anni dall'inserimento, anche in considerazione dello stato di avanzamento del processo di liberalizzazione delle fonti di energia in Europa;

Ritenuto che, nonostante lo sviluppo negli ultimi anni, il processo di liberalizzazione nel settore dell'energia in Europa è tuttora in fase evolutiva e di rafforzamento, che ENEL risulta ad oggi operatore essenziale per garantire la sicurezza del settore elettrico in Italia e che, pertanto, non ravvisano i presupposti per procedere all'eliminazione dallo statuto di ENEL S.p.a. della clausola attributiva dei poteri speciali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1999;

Di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Decreta:

1. Il contenuto della clausola di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999 è così modificato:

«Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall'art. 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, è titolare dei seguenti poteri speciali:

a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che — come statuito dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999 — rappresentano almeno il 3 per cento del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie. L'opposizione deve essere espressa entro

dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359-*ter* del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato art. 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli stessi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti o agli accordi di cui al citato art. 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

d) nomina di un amministratore senza diritto di voto. In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore così nominato, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, provvede a nominare il relativo sostituto.

Il potere di opposizione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* è esercitabile con riferimento alle fattispecie indicate all'art. 4, comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I poteri speciali di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono esercitati nel rispetto dei criteri indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, qui integralmente richiamato.»

2. In caso di nomina di un amministratore senza diritto di voto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, allo stesso sono assicurati i medesimi diritti riconosciuti agli altri amministratori dalla legge e/o dallo statuto, anche ai fini della convocazione del consiglio di amministrazione, fatto salvo il diritto di voto e tenuto conto delle limitazioni specificate al comma successivo.

3. All'amministratore senza diritto di voto non possono essere conferite deleghe o particolari cariche, anche in via suppletiva o transitoria; lo stesso non può in nessun caso presiedere il consiglio di amministrazione, né avere la rappresentanza legale della società, anche in relazione a singoli affari.

4. La presenza dell'amministratore senza diritto di voto non è computata ai fini della regolare costituzione del consiglio di amministrazione della società.

5. ENEL S.p.a. provvede, alla prima occasione utile, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie ad adeguare lo stesso al contenuto del presente decreto.

6. Ai sensi dell'art. 4, comma 229, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, citato in premessa, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'eliminazione dallo statuto della clausola che attribuisce i poteri speciali verrà effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive.

Roma, 17 settembre 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

04A09479

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 settembre 2004.

Scioglimento di dieci società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale la competenza in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* (disp. trans.) del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di sciogliere senza nomina del liquidatore le società cooperative che non hanno depositato il bilancio da oltre cinque anni e che non siano titolari di un patrimonio immobiliare;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Rilevato dalla disamina della documentazione agli atti di questa direzione provinciale del lavoro e dagli accertamenti eseguiti presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura - ufficio registro delle imprese di Alessandria che le sottoelencate società cooperative non depositano bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale relativo all'ultimo bilancio di esercizio non risultano iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta:

Lo scioglimento senza la nomina del commissario liquidatore delle società cooperative di seguito indicate ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* (disp. trans.) del codice civile:

1) società cooperativa «Copeco a r.l.», con sede legale in Alessandria, costituita il 13 maggio 1977 per rogito notaio Castello dott. Andrea, repertorio n. 14612, registro società n. 8338 del tribunale di Alessandria, codice fiscale e numero d'iscrizione del registro delle imprese 01032320101, posizione n. 1263/152574/3;

2) società cooperativa «Sant'Andrea a r.l.», con sede legale in Ovada, costituita l'8 dicembre 1963 per rogito notaio Casanova dott. Davide, repertorio n. 2391, registro società n. 5085 del tribunale di Alessandria, codice fiscale mancante, registro ditte n. 83635, posizione n. 352/83342/4;

3) società cooperativa «Cooperativa edilizia Cometa a r.l.», con sede legale in Alessandria, costituita il 27 novembre 1962 per rogito notaio Brezzi dott. Manfredo, repertorio n. 20285, registro società n. 4829 del tribunale di Alessandria, codice fiscale mancante, registro ditte n. 78908, posizione n. 61/74937/4;

4) società cooperativa «Società cooperativa edilizia tra i dipendenti dell'Ufficio tecnico del comune di Alessandria a r.l.», con sede legale in Alessandria, costituita il 16 dicembre 1953 per rogito notaio Mensi dott. Mario, repertorio n. 22186, registro società n. 4233 del tribunale di Alessandria, codice fiscale mancante, registro ditte n. 52297, posizione n. 77/44355/4;

5) società cooperativa «Saturno a r.l.», con sede legale in Tortona, costituita il 10 aprile 1963 per rogito notaio Giambelluca dott. Giuseppe, repertorio n. 18757, registro società n. 292 del tribunale di Tortona, codice fiscale n. 85009500068, registro ditte n. 81147, posizione n. 415/78268/4;

6) società cooperativa «Cooperativa edilizia dipendenti comunali a r.l.», con sede legale in Casale Monferrato, costituita il 27 giugno 1950 per rogito notaio Caire Secondo, repertorio n. 15887, registro società n. 1507 del tribunale di Casale Monferrato, codice fiscale mancante, posizione n. 594/31426/4;

7) società cooperativa «Case economiche dipendenti società Valenzana Gas a r.l.», con sede legale in Valenza, costituita il 26 novembre 1948 per rogito notaio Falzoni dott. Antonio, repertorio n. 11462, registro società n. 3801 del tribunale di Alessandria, codice fiscale mancante, registro ditte n. 40909, posizione n. 696/22615/4;

8) società cooperativa «Cabellese a r.l.», con sede legale in Cabella Ligure, costituita il 18 marzo 1972 per rogito notaio Marzi dott. Antonio, repertorio n. 1010, registro società. n. 5971 del tribunale di Alessandria, codice fiscale mancante, posizione n. 925/118389/4;

9) società cooperativa «Primavera a r.l.», con sede legale in Sale, costituita il 28 aprile 1977 per rogito notaio Esposito dott. Vincenzo, repertorio n. 2126, registro società n. 895 del tribunale di Tortona, codice fiscale e numero d'iscrizione del registro delle imprese di Alessandria 00494680069, R.E.A. n. 121509, posizione n. 1089/151620/4;

10) società cooperativa «G. Villa a r.l.», con sede legale in Ovada, costituita il 25 febbraio 1978 per rogito notaio Chiapuzzo dott. Carlo, repertorio n. 16681, registro società n. 7146 del tribunale di Alessandria, codice fiscale mancante, posizione n. 1138/158966/4.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i creditori e gli altri interessati possono presentare alla Direzione provinciale del lavoro di Alessandria, piazza G. Ambrosoli, n. 5 - 15100 Alessandria formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Alessandria, 16 settembre 2004

Il direttore provinciale: NAPOLI

04A09467

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2004.

Definizione della consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 25 e 29;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali ed, in particolare, l'art. 137, che riserva all'amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2003, n. 86, con il quale è stata determinata, per l'anno scolastico 2003/2004, la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

Preso atto che successivamente all'emanazione del citato decreto la consistenza degli organici è mutata per effetto di modifiche apportate, dagli organi competenti, a taluni dei piani regionali di dimensionamento;

Rilevata l'entità delle istituzioni scolastiche ed educative, così come risultante, per il corrente anno scolastico, al sistema informativo del Ministero;

Constatato, peraltro, che tale consistenza, globalmente considerata, risulta inferiore a quella definita con il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, concernente la previsione delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente da preporre alle istituzioni scolastiche rese autonome ai sensi del citato art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, definita, a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, secondo le entità indicate nella tabella *A*, costituente parte integrante del presente provvedimento. Tali contingenti, ripartiti secondo la dimensione regionale, sono distinti per i settori formativi relativi alla scuola primaria e secondaria di 1° grado, agli istituti di istruzione secondaria superiore ed alle istituzioni educative.

Art. 2.

Ai medesimi fini, nell'unita tabella *B*, costituente anch'essa parte integrante del presente decreto, è indicata la consistenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, a norma dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 28 luglio 2004

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 255

TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI A.S. 2004/2005

REGIONE	ISTITUZIONI SCOLASTICHE		ISTITUTI EDUCATIVI		TOTALI
	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	CONVITTI NAZIONALI	EDUCANDATI FEMMINILI	
ABRUZZO	202	89	3	0	294
BASILICATA	127	55	1	0	183
CALABRIA	426	172	4	0	602
CAMPANIA	1.000	368	6	1	1.375
EMILIA ROMAGNA	380	177	2	0	559
FRIULI V.G.	125	61	1	1	188
LAZIO	642	309	5	0	956
LIGURIA	164	74	1	0	239
LOMBARDIA	929	372	3	1	1.305
MARCHE	183	95	1	0	279
MOLISE	61	30	1	0	92
PIEMONTE	482	200	2	0	684
PUGLIA	650	274	2	0	926
SARDEGNA	292	131	2	0	425
SICILIA	862	320	2	1	1.185
TOSCANA	363	187	2	1	553
UMBRIA	117	59	1	0	177
VENETO	501	231	1	2	735
TOTALE	**7.506**	**3.204**	**40**	**7**	**10.757**

TABELLA *B*

DOTAZIONI ORGANICHE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI A.S. 2004/2005
Istituzioni scolastiche con insegnamento di lingua slovena

REGIONE	ISTITUZIONI SCOLASTICHE		ISTITUTI EDUCATIVI	
	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	CONVITTI NAZIONALI	EDUCANDATI FEMMINILI
FRIULI-V. GIULIA	13	6	0	0
(Lingua Slovena)				
TOTALE NAZIONALE	**13**	**6**	**0**	**0**

04A09478

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Arcobaleno Soc. coop. a r.l.», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arcobaleno Soc. coop. a r.l.», con sede in Latina, costituita in data 21 dicembre 1987 con atto a rogito del notaio dott.ssa Raffaella Mandato di Latina, REA n. 85584, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mauro Del Zotto Falascina, nato a Latina il 23 giugno 1960, con studio in Latina, via Sezze, 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09423

DECRETO 8 settembre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Emmaus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Treviglio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2000 con il quale la società cooperativa «Emmaus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Treviglio (Bergamo) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice vivile e il dott. Luca Monzio Campagnoni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Luca Monzio Campagnoni comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materia di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Calato, con studio in Sondrio, via Lungo Mallero Cadorna, 17, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Emmaus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Treviglio (Bergamo) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 giugno 2000, in sostituzione del dott. Luca Monzio Campagnoni, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09424

DECRETO 8 settembre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Canaria Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1978 con il quale la società cooperativa «Canaria società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Sotero Salis ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota n. 7446 del 30 aprile 2004 con la quale il comune di Monte Compatri (Roma) comunicava il decesso dell'avv. Sotero Salis;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Sabina Festa, con studio in Roma, via Ildebrando Vivaldi 148, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Canaria Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 16 febbraio 1978, in sostituzione dell'avv. Sotero Salis, deceduto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09425

DECRETO 8 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società coop. Antichità Nuovo Millennio», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Piccola società coop. Antichità Nuovo Millennio», con sede in Roma, costituita in data 13 luglio 1998 con atto a rogito del notaio dott. Alessandro Mulieri di Roma, REA n. 901798, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gianluca Segatori, nato a Roma il 18 ottobre 1972, residente in Roma, via Paolo Barison 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09426

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 marzo 2002.

Autorizzazione al progetto relativo alla autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR - tronco 1º tratto 5º lotto 4º dal km 47 + 800 al km 53 + 800, da realizzarsi nei comuni di Postiglione e Sicignano degli Alburni, presentato da ANAS S.p.a.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO
DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
E GLI AFFARI GENERALI

Visti gli articoli 80, 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di conferenza di servizi;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, con cui tra l'altro, vengono assegnati allo Stato «... i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo ed alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale ...»;

Premesso:

che l'Anas, ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria in data 21 marzo 2001, con nota n. 612, ha inviato a questo Ministero l'istanza di convocazione di una conferenza di servizi per i lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR/80 del tronco 1, tratto 5, lotto 4 dal km 47 + 800 al km 53 + 800; tronco 1, tratto 5, lotto 6 dal km 60 + 500 al km 64 + 500; tronco 1, tratto 5, lotto 7 dal km 64 + 500 al km 76 + 000; tronco 1, tratto 6, lotto 1 dal km 76 + 000 al km 82 + 330; tronco 1, tratto 5, lotto 5 dal km 53 + 800 al km 60 + 500, dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria;

che il Ministero dell'ambiente ha emesso, per tali lavori, con note n. 53/VIA/A.O.13.G e n. 56/VIA/A.O.13.G in data 4 gennaio 2001, i decreti di compatibilità ambientale n. DEC/VIA/5723 e n. DEC/VIA/5722 del 29 dicembre 2000;

che con tali decreti il Ministero dell'ambiente ha espresso giudizio positivo con prescrizioni per il tratto dal km 47 + 800 al km 53 + 800 e per il tratto dal km 60 + 500 al km 76 + 000;

che il Ministero dell'ambiente ha espresso altresì giudizio interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del tratto compreso tra il km 53 + 800 e il km 60 + 500;

che in data 15 marzo 2001 l'Anas, ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ha riproposto istanza al servizio V.I.A. per la pronuncia di compatibilità ambientale del tratto succitato;

che questo Dipartimento, già Direzione generale per il coordinamento territoriale, con note n. 527 e n. 843 rispettivamente in data 31 maggio 2001 e 1º giugno 2001 e con telegramma n. 738 del 31 maggio 2001 ha convocato una conferenza di servizi per il giorno 15 giugno 2001;

che in tale occasione la conferenza di servizi ha deciso di aggiornare la seduta a data da destinarsi in attesa della pronuncia di compatibilità ambientale per il tratto dichiarato negativo;

che in data 5 novembre 2001 è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento con protocollo n. 1691 il decreto di compatibilità ambientale n. DEC/VIA/6487 in data 10 ottobre 2001 per il succitato tronco 1, tratto 5, lotto 5;

che l'Anas, ufficio per l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria in data 21 marzo 2001, con nota n. 612, ha comunicato di aver adempiuto a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999 mediante pubblicazione di apposito avviso sul quotidiano nazionale «Il Mattino»;

che questa amministrazione, in data 12 novembre 2001, con nota n. 1691 trasmessa tramite fax, ha convocato ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, la seconda sessione della conferenza di servizi, apertasi in data 15 giugno 2001, per il giorno 28 novembre 2001, invitando gli enti e le amministrazioni interessati;

Considerato:

che in data 28 novembre 2001 si è tenuta presso questo Ministero la conferenza di servizi;

che in tale sede sono stati acquisiti agli atti tutte le determinazioni favorevoli e le valutazioni manifestate dai partecipanti;

che il verbale, con le relative espressioni di parere, viene allegato al presente decreto e ne forma parte integrante;

che il comune di Pertosa con deliberazione del consiglio comunale n. 10 in data 16 maggio 2001, ha espresso il proprio parere favorevole con raccomandazioni;

che il comune di Petina con deliberazione del consiglio comunale n. 15 in data 17 maggio 2001, ha espresso il proprio parere favorevole;

che la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino ha rilasciato con nota n. 4671/A in data 31 maggio 2001 parere favorevole con prescrizioni;

che il comune di Polla con deliberazione del consiglio comunale n. 28 in data 11 giugno 2001, ha espresso il proprio parere favorevole;

che il Ministero della difesa ha trasmesso l'atto di assenso in data 15 giugno 2001 allegato alla nota n. 9806/12.3/150 in data 6 agosto 2001;

che il comune di Atena Lucana con deliberazione del consiglio comunale n. 25 in data 19 settembre 2001 ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni;

che la Rete ferroviaria italiana con nota n. 4154 in data 26 ottobre 2001 ha espresso il proprio parere favorevole;

che la Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino e Benevento ha rilasciato parere favorevole di massima con le prescrizioni dettate nelle note n. 16569/15Z in data 29 ottobre 2001; n. 16573/15Z in data 29 ottobre 2001; 16575/15Z in data 29 ottobre 2001; n. 16574/15Z;

che la regione Campania, settore provinciale Genio civile ha espresso parere favorevole con le prescrizioni dettate nelle note n. 16071/20315 in data 31 ottobre 2001; n. 16076 in data 21 novembre 2001; n. 16069 in data 22 novembre 2001; n. 24131 in data 22 novembre 2001;

che la comunità montana «Alburni» con autorizzazione n. 176 in data 13 novembre 2001 ha rilasciato il proprio parere favorevole con prescrizioni;

che l'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele con nota n. 2166 in data 23 novembre 2001 ha rinviato ai singoli pareri emessi per ogni lotto in esame. Pareri resi favorevolmente con prescrizioni;

che la Snam rete gas con nota n. DI-SOCC./PER/2039/ef in data 23 novembre 2001 ha rilasciato il proprio nulla osta;

che il comune di Sicignano degli Alburni con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 26 novembre 2001 ha espresso il proprio parere favorevole;

che la provincia di Salerno con nota n. 782 in data 26 novembre 2001 ha confermato il parere favorevole con condizioni espresso nella precedente conferenza di servizi del 15 giugno 2001;

che il Ministero per i beni culturali e ambientali ha espresso in sede di conferenza parere favorevole richiamando le prescrizioni contenute nei decreti di compatibilità ambientale innanzi citati e quelle citate nelle note della Soprintendenza archeologica di Salerno, Avellino e Benevento;

che la regione Campania con deliberazione di giunta regionale n. 452 in data 8 febbraio 2002 ha espresso parere favorevole all'intesa;

che il comune di Auletta ha espresso con delibera di giunta comunale n. 149 in data 26 novembre 2001 il proprio dissenso alla realizzazione dell'opera;

che in sede di conferenza di servizi il sindaco del comune di Auletta, in rappresentanza dello stesso comune come riportato nella delibera di giunta comunale n. 149 in data 26 novembre 2001, ha ritrattato il parere espresso nella citata delibera subordinando l'assenso all'impegno da parte dell'ANAS a migliorare l'uscita di Petina e rendere adeguata alle norme vigenti la s.s. 19 da Petina fino alle grotte dell'Angelo di Pertosa;

che l'Anas, in sede di conferenza di servizi, si è impegnata a contemplare in fase di progettazione esecutiva il miglioramento e l'adeguamento dello svincolo di Petina nonché la sistemazione del piano viabile della s.s. 19 dall'uscita di Petina fino alle grotte stesse;

che alla comunità montana «Zona del Tanagro» sono stati trasmessi in data 4 dicembre 2001, n. 1861, gli atti e gli elaborati grafici del progetto in questione su decisione unanime dei partecipanti alla seduta della conferenza di servizi del 28 novembre 2001 in quanto la stessa comunità montana non risultava compresa nell'elenco degli enti interessati alla realizzazione dell'opera;

che la comunità montana «Zona del Tanagro» con deliberazione della giunta esecutiva n. 2 in data 8 gennaio 2002 ha fatto presente che la ex s.s. 19-*ter* risulterebbe inadeguata ad accogliere il flusso di traffico derivante dai lavori di adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, richiedendo la riapertura della conferenza;

che le motivazioni addotte dalla comunità montana «Zona del Tanagro» non possono essere accolte. Si precisa che l'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 accerta la conformità urbanistico-edilizia delle opere nei territori comunali interessati e il comune di Auletta, come sopra specificato, seppure appartenente alla comunità montana, ha reso parere favorevole all'esecuzione delle opere in conferenza di servizi;

che questo Ministero con nota n. 1861 in data 4 dicembre 2001 ha trasmesso, copia conforme del verbale della citata conferenza a tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e regione Campania, secondo quanto previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, questo Dipartimento autorizza la realizzazione del progetto dei lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR/80 del tronco 1, tratto 5, lotto 4 dal km 47 + 800 al km 53 + 800; tronco 1, tratto 5, lotto 6 dal km 60 + 500 al km 64 + 500; tronco 1, tratto 5, lotto 7 dal km 64 + 500 al km 76 + 000; tronco 1, tratto 6, lotto 1 dal km 76 + 000 al km 82 + 330; tronco 1, tratto 5, lotto 5 dal km 53 + 800 al km 60 + 500, dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Si richiamano, nel contempo, le prescrizioni e le condizioni contenute nelle espressioni di parere citate nei precedenti «considerato», quelle specificate nei pareri resi in conferenza dai soggetti partecipanti e quelle pervenute dagli enti non partecipanti alla conferenza che, sulla scorta degli elaborati progettuali, e unitamente al verbale della conferenza di servizi suddetta, si allegano e formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 14-*quater* della legge n. 241/1990, come modificato dal comma 9 dell'art. 11 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti o, comunque, invitati a partecipare alla conferenza.

Art. 3.

È fatto obbligo all'ANAS di pubblicare il presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia. Di tale adempimento deve essere data comunicazione al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali.

Roma, 28 marzo 2002

Il capo del Dipartimento: FONTANA

04A09469

DECRETO 18 giugno 2004.

Modificazioni del programma degli interventi per Roma Capitale.

IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica»;

Visto il programma degli interventi per Roma Capitale approvato con decreto ministeriale 1º marzo 1992 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Roma n. 241 del 4 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 10, comma 5, che trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'ufficio per Roma capitale e grandi eventi;

Considerato che ai sensi dalla legge 27 dicembre 2003, n. 289 (finanziaria 2003) sono stati iscritti nel bilancio dello Stato, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, finanziamenti relativi alla legge n. 396/1990 pari a € 30.000.000,00 per l'annualità 2003;

Considerato che, alla luce degli stanziamenti recati dalla tabella *D* della predetta legge finanziaria 2003, si rende necessario provvedere alla ripartizione di tale somma;

Visto il verbale della seduta della commissione di Roma Capitale del 5 aprile 2004;

Ritenuto di approvare le variazioni al titolo degli interventi, nonché le variazioni di soggetti beneficiari, le aggregazioni e le disaggregazioni, di cui all'allegato *A*, con la precisazione che i finanziamenti attribuiti al comune di Roma, per interventi in aree archeologiche, non costituiscono avallo di titolo pertinenziale;

Ritenuto di procedere al definanziamento degli interventi per i quali sono intervenuti finanziamenti alternativi a quelli della legge n. 396/1990, nonché degli interventi che i rispettivi titolari considerano non più fattibili di cui all'allegato *B*;

Ritenuto di acquisire nella disponibilità della commissione le minori occorrenze finanziarie derivanti da economie di gara e/o stanziamento, esposte dai soggetti beneficiari, per la realizzazione degli interventi di rispettiva titolarità di cui all'allegato *C*;

Ritenuto di destinare la somma, complessivamente riveniente dalle riduzioni operate per definanziamenti, per riduzioni di stanziamento, per minori occorrenze finanziarie, al finanziamento di nuovi interventi ed al completamento degli altri interventi ricompresi nell'allegato *D*;

Ritenuto di ripartire le disponibilità recate dalla legge finanziaria 2003 a favore degli interventi ricompresi nell'allegato *E*;

Ritenuto di individuare i nuovi interventi da inserirsi nel programma, come sopra descritti, mediante apposito allegato, anche al fine dell'attribuzione del rispettivo codice di identificazione di cui all'allegato *F*;

Ritenuto di individuare gli interventi da eliminare dal programma indicati nell'allegato *G*;

Ritenuto di approvare le nuove linee guida per l'attuazione finanziaria del programma;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed integrazioni del programma degli interventi per Roma Capitale, così come definite dalla commissione per Roma Capitale nella seduta del 5 aprile 2004, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante:

1.1) le modifiche di titolo, di soggetto beneficiario, le aggregazioni e le disaggregazioni di interventi di cui all'allegato *A*, dando atto che non comportano variazioni complessive di oneri finanziari;

1.2) i definanziamenti degli interventi di cui all'allegato *B* nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo importo di € 5.000.000,00;

1.3) le riduzioni di stanziamento degli interventi di cui all'allegato *C*, per un complessivo importo di € 502.548,55;

1.4) la ripartizione a favore degli interventi compresi nell'allegato *D*, nell'annualità 2003, come indicato attraverso le somme rinvenienti dai suddetti definanziamenti, riduzioni di stanziamento e minori occorrenze finanziarie, pari a complessivi € 5.502.548,55;

1.5) la ripartizione degli stanziamenti della legge finanziaria 2003, per l'annualità 2003, a favore degli interventi di cui all'allegato *E*, per un complessivo ammontare di € 30.000.000,00;

1.6) l'inserimento nel programma dei nuovi interventi, come inseriti negli allegati *A*, *D* ed *E*, e riepilogati nell'allegato *F*;

1.7) le espunzioni dal programma degli interventi di cui all'allegato *G*.

Art. 2.

2.1. Sono approvate le linee guida per l'attuazione finanziaria del programma per Roma Capitale di cui all'allegato *H*.

2.2. L'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996 pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 53 del 5 marzo 1997, è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2004

Il Vice Ministro: MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 294

All. A

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Modifiche

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni (Euro)
b3.1.4	COMUNE DI ROMA	Progetto, esproprio e sistemazione del comprensorio di Villa York	€ 3.356.969,84
		Modifica Titolo	
b3.1.4	COMUNE DI ROMA	Progetto, esproprio e sistemazione dei manufatti e del comprensorio di Villa York	€ 3.356.969,84

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni (Euro)
C3.2.15.1	COMUNE DI ROMA	Realizzazione del Ponte dei Congressi	€ 14.667.375,93
		Modifica Titolo	
C3.2.15.1	COMUNE DI ROMA	Realizzazione del Ponte dei Congressi – Ponte carrabile sul Tevere	€ 14.667.375,93

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni (Euro)
b1.5.3.1	MINISTERO BBAACC	Caserma Lamarmora	€ 1.116.000,00
		Modifica Titolo	
b1.5.3.1	MINISTERO BBAACC	Caserma Lamarmora e S. Michele	€ 1.116.000,00

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni (Euro)
c3.2.15	COMUNE DI ROMA	Progettazione del Ponte dei Congressi e dei Ponti della Scienza e della Musica	€ 774.685,35
		Disaggregazione	
c3.2.15a	COMUNE DI ROMA	Progettazione del Ponte dei Congressi	
c3.2.15b	COMUNE DI ROMA	Progettazione del Ponte della Scienza	€ 345.947,75
c3.2.15c	COMUNE DI ROMA	Progettazione del Ponte della Musica	€ 428.737,62

All. B

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Definanziamenti (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Definanziamenti
d1.39	Nuovo collegamento la la SS Salaria e la SP Tiberina - Variante alla SP Traversa del Grillo	Provincia di Roma	€ 5.000.000,00

All. C

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Riduzioni di stanziamento (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Riduzioni
e1.3.1.1	Redazione del Programma di Assetto generale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	Comune di Roma	€ 41.316,55
c1.5.6.1	Risanamento del sottobacino della media valle dell'Aniene (torrente Fiumicino)	Provincia di Roma	€ 461.232,00

All. D

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Assegnazioni finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2003	Annualità 2004
a2.5	Indagine conoscitiva e ricognitiva e progettazioni relative ad interventi di riqualificazione di aree ed edifici pubblici dismessi o sottoutilizzati ai fini dell'art. 1 della L. 396/90	Comune di Roma	€ 41.316,55	
d1.35	Strada Provinciale Laurentina dal GRA al km. 28,200: progettazione, scavi archeologici e opere - I stralcio funzionale	Provincia di Roma	€ 5.461.232,00	

All. E

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Assegnazioni finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2003
b1.2.20	Palazzo Patrizi-Clementi-Via Cavalletti	Ministero Beni Culturali	2.400.000,00
b1.2.21	Complesso Casina Vagnuzzi	Ministero Beni Culturali	516.456,90
b1.2.22	Restauro Palazzo Rivaldi	Regione Lazio	1.340.000,81
d1.35	S.P. Laurentina dal G.R.A. al Km. 28,200: progettazione, scavi archeologici e opere. I stralcio funzionale	Provincia di Roma	4.393.313,00
d1.35.1	S.P. Laurentina dal G.R.A. al Km. 28,200: progettazione, scavi archeologici e opere. II stralcio funzionale	Provincia di Roma	2.325.147,00
f2.2.2	Realizzazione del nuovo Centro Congressi Eur ed interventi connessi	EUR SpA	6.197.000,00
b1.7.4.2	Parco archeologico di Gabii: scavi e realizzazioni nell'ambito del progetto di parco	Comune di Roma/ Soprintendenza Archeologica di Roma	750.000,00
c3.1.6	Acquisizione Villa Rivaldi	Comune di Roma	5.422.000,00
c3.2.15b	Progettazione del Ponte della Scienza	Comune di Roma	172.973,75
c3.2.15.c	Progettazione del Ponte della Musica	Comune di Roma	214.368,81
c3.1.10	Restauro Ghetto: restauro Portico d'Ottavia, attività di monitoraggio e controllo lavori-lavori di scavo e sistemazione archeologica	Comune di Roma	395.000,00
b2.8	Riqualificazione ambientale dell'area archeologica del Circo Massimo	Comune di Roma	1.000.000,00
b1.14	Parco archeologico del Teatro di Marcello	Comune di Roma	832.420,81
b1.2.23	Riqualificazione ambientale e sistemazione dell'area di deposito di elementi architettonici situato in Lungotevere Aventino n. 7	Comune di Roma	930.000,00
b2.9	Area archeologica del Circo di Massenzio.Scavo	Comune di Roma	400.000,00
b1.2.19	Museo Civico di Zoologia: realizzazione "Caveau" sotterraneo per la conservazione collezioni scientifiche	Comune di Roma	1.710.781,60
c3.2.15.2	Ponti pedonali sul Tevere (Ponte della scienza e Ponte della Musica): Realizzazione delle opere.	Comune di Roma	250.537,32
d3.6	Lungotevere Pietra Papa e Ponte sul Tevere	Comune di Roma	500.000,00
b1.2.24	Concorso di idee per la progettazione del monumento in memoria dei caduti di Nassiriya in luogo dell'obelisco di Axum	Comune di Roma	250.000,00
		TOTALE	€ 30.000.000,00

All. F

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Nuovi interventi

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente
b1.2.20	Palazzo Patrizi-Clementi-Via Cavalletti	Ministero Beni Culturali
b1.2.21	Complesso Casina Vagnuzzi	Ministero Beni Culturali
b1.2.22	Restauro Palazzo Rivaldi	Regione Lazio
b1.7.4.2	Parco archeologico di Gabii: scavi e realizzazioni nell'ambito del progetto di parco	Comune di Roma/ Soprintendenza Archeologica di Roma
b1.2.23	Riqualificazione ambientale e sistemazione dell'area di deposito di elementi architettonici situato in Lungotevere Aventino n. 7	Comune di Roma
b2.9	Area archeologica del Circo di Massenzio.Scavo	Comune di Roma
b1.2.24	Concorso di idee per la progettazione del monumento in memoria dei caduti di Nassiriya in luogo dell'obelisco di Axum	Comune di Roma

All. G

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Interventi espunti

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente
d1.39	Nuovo collegamento la la SS Salaria e la SP Tiberina - Variante alla SP Traversa del Grillo	Provincia di Roma

ALLEGATO *H*

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE

Gli interventi ricompresi nel Programma sono attuati in collaborazione tra la Direzione Generale per l'Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d'ora in poi Ministero) ed i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 396/90 (di seguito denominati soggetti beneficiari) nel modo di seguito specificato .
Si prende atto che per la Provincia di Roma e il Comune di Roma gli interventi sono realizzati per il tramite degli uffici costituiti per la gestione operativa del Programma.

1.1 Il Ministero provvede all'erogazione ai soggetti beneficiari delle risorse finanziarie assegnate nel Programma degli Interventi per Roma Capitale di cui al Decreto Ministeriale 1 marzo 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

1.2. Il soggetto beneficiario del finanziamento provvede a tenere una evidenza contabile distinta di tutte le voci di entrata e di spesa relative all'intervento, in modo da facilitare la vigilanza sull'attuazione del Programma.

1.3 Gli oneri relativi alle attività preliminari e strumentali alla realizzazione dell'intervento, quali la progettazione, ogni tipo di indagine conoscitiva (preventiva o contestuale all'esecuzione), l'espletamento dell'appalto dei lavori e la stesura dei contratti, la predisposizione dei prescritti Piani di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 494/1996, l'esercizio delle funzioni di responsabile del procedimento, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, il collaudo ed eventuali studi di impatto ambientale, devono, di norma, essere contenuti nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo del finanziamento concesso, salvo particolari situazioni opportunamente motivate. Ove tali oneri risultino superiori a detta soglia, le relative parcelle professionali, redatte nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti tariffe, devono essere vidimate dal competente Ordine professionale.

Al fine del contenimento della spesa pubblica, ove la progettazione sia affidata dalla stazione appaltante a più professionisti riuniti in Collegio, secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge 2 marzo 1949, n°143 e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere contabilizzato in rendicontazione il compenso per un solo incarico professionale, rimanendo a carico del soggetto beneficiario gli ulteriori compensi.

Qualora la progettazione sia stata affidata ad un progettista esterno alla stazione appaltante, ove l'Amministrazione non ritenga di svolgere la direzione dei lavori con proprio personale, questa deve essere affidata allo stesso progettista, salvo che per oggettiva e documentata impossibilità, e tale eventualità sia stata prevista nel bando di gara.

1.4 Per la realizzazione degli interventi il Ministero assume l'impegno di spesa in favore dei soggetti beneficiari delle risorse agli stessi assegnate, per l'importo corrispondente al totale degli importi dei singoli interventi entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di assegnazione delle risorse, in adempimento delle decisioni assunte dalla Commissione, ovvero dall'avvenuta stipula di apposita Convenzione fra il soggetto beneficiario ed il Ministero.

1.5 Per i soggetti beneficiari diversi dalle amministrazioni di cui ai successivi punti 1.9 e 1.10, il Ministero provvede all'erogazione al soggetto beneficiario del 15% dell'importo complessivamente impegnato per ogni singolo intervento, di norma entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato.
Le somme per l'acquisizione di aree o immobili saranno erogate, per l'intero importo previsto in progetto, entro 30 giorni dalla richiesta da parte del soggetto beneficiario.
Le economie prodotte per ribassi d'asta e minori occorrenze finanziarie vanno tempestivamente comunicate al Ministero per le conseguenti determinazioni della Commissione.

1.6 Un'ulteriore erogazione, pari al 45% dell'importo impegnato, è effettuata dal Ministero entro 30 giorni dalla richiesta del legale rappresentante del soggetto beneficiario che contestualmente attesti l'avvenuta aggiudicazione dei lavori principali.

1.7 La richiesta di erogazione dell'ulteriore 35% dell'importo complessivamente impegnato al netto delle economie prodotte sarà inoltrata al Ministero dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, unitamente alla certificazione nella quale siano elencate le spese sostenute complessivamente non inferiori all'80% delle somme erogate, suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione con riferimento al quadro tecnico economico acquisito agli atti dell'ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa, nonché dichiarazione relativa all'avvenuta verifica del versamento da parte delle imprese dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla mano d'opera impiegata. Con riferimento all'elencazione riportata nella citata certificazione dovrà essere allegata, ove presente, in copia conforme la seguente documentazione:

a) LAVORI:
- Contratti di appalto e relativi atti aggiuntivi
- Certificati di pagamento intestati all'impresa titolare dell'appalto e relative fatture quietanzate;
- Fatture quietanzate relative ad eventuali prestazioni in economia certificate dal direttore dei lavori
- Certificati di pagamento intestati ad eventuale impresa sub-appaltatrice e relative fatture con allegato contratto di subappalto e la connessa autorizzazione della stazione appaltante.

b) ESPROPRI:
- Contratto di acquisto od altro titolo ablativo e relativa trascrizione al patrimonio del soggetto beneficiario;
- Pagamenti effettuati per l'occupazione e l'indennità di esproprio intestati ai proprietari dei beni.

c) FORNITURE:
- Contratti di appalto e relativi atti aggiuntivi
- Certificato di pagamento intestato al fornitore e relative fatture quietanzate;
- Certificato di collaudo qualora la fornitura sia stata liquidata in un'unica soluzione.

d) RILIEVI, STUDI E SONDAGGI:
- Contratti o lettere d'incarico e relative fatture quietanzate;
- Certificato di regolare esecuzione della prestazione sottoscritto dal responsabile del procedimento qualora sia stato effettuato il pagamento in un'unica soluzione.

e) PROGETTAZIONE:

- Parcella professionale vistata dal competente Ordine professionale con esclusione di quelle validate dalle amministrazioni pubbliche qualora risulti superata la soglia del 10% di cui al punto 1;
- Convenzione d'incarico o lettera d'incarico;
- Fatture quietanzate del professionista incaricato.

f) ALTRE SPESE TECNICHE:

- Parcella professionale sia per il direttore dei lavori che per il coordinatore della sicurezza vistata dal competente ordine professionale, con esclusione di quelle validate dalle amministrazioni pubbliche, qualora risulti superata la soglia del 10% di cui al punto 1;
- Convenzione o lettera d'incarico del professionista;
- Fatture quietanzate del professionista;
- Fatture quietanzate relative alle spese sostenute per la commissione di gara, per la pubblicazione del bando, per le spese postali e per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure di aggiudicazione, certificate dal responsabile del procedimento;
- Ricevute di versamenti effettuati alle amministrazioni comunali per il rilascio delle concessioni edilizie o autorizzazioni.

g) ALLACCIAMENTI:

- Fatture quietanzate e versamenti effettuati alle aziende comunali o alle società di servizio per contributi o spese di allaccio.

h) ALTRO:

- Eventuali altri contratti stipulati
- Fatture relative ad eventuali prestazioni o lavori specialistici ove sia chiaramente indicato in relazione all'intervento l'oggetto ed il periodo di svolgimento delle attività».

1.8 Per i soggetti beneficiari diversi dalle amministrazioni di cui ai successivi punti 1.9 e 1.10, le somme residue fino alla concorrenza dell' impegno assunto al netto delle economie prodotte saranno erogate dal Ministero su richiesta del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo delegato, documentata con apposita certificazione nella quale sia dichiarata la conclusione delle eventuali procedure di acquisto di immobili o aree attivate e siano elencate tutte le spese sostenute, oltre quelle già documentate ai sensi del punto 1.7, suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione con riferimento al quadro tecnico economico acquisito agli atti dell'ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa.

Nella certificazione debbono essere, inoltre, evidenziate le somme non utilizzate dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'intervento per la conseguente attivazione della procedura di versamento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero ai fini dell'utilizzazione per le finalità della legge 396/90.

Alla richiesta vanno inoltre allegati in copia conforme i certificati di collaudo o di regolare esecuzione per ogni spesa sostenuta per lavori, forniture, prestazioni professionali o specialistiche ed ogni altra attività connessa all'intervento».

1.9 Tenuto conto delle modalità di gestione finanziaria stabilite per la contabilità di Stato, quando il soggetto beneficiario è una amministrazione dello Stato, le somme occorrenti per l'attuazione degli interventi sono trasferite, a richiesta, in unica soluzione all'amministrazione medesima.

1.10 Quando il soggetto beneficiario è la Regione Lazio, o la Provincia di Roma, o il Comune di Roma, l'erogazione dell'importo totale del finanziamento, al netto di eventuali importi già trasferiti, avverrà in un'unica soluzione a favore dell'Amministrazione beneficiaria e sarà effettuata previa comunicazione da parte dell'Amministrazione stessa dell'avvenuta approvazione della progettazione preliminare dell'intervento, o dell'avvenuta esecutività del primo provvedimento di affidamento di incarico.

1.11 Le erogazioni di cui ai precedenti punti saranno effettuate compatibilmente con gli stanziamenti di cassa disposti sul competente capitolo di spesa dalla legge di approvazione del Bilancio dello Stato. A tal fine entro il mese di febbraio di ciascun anno, tutti i soggetti beneficiari concordano con il Ministero un piano finanziario di riparto che consenta l'utilizzo ottimale delle risorse disponibili in relazione al prevedibile avanzamento dei singoli interventi del programma.

1.12 Le Amministrazioni di cui ai punti 1.9 e 1.10 forniranno al Ministero cui è affidata la vigilanza sulla realizzazione del programma, *report* semestrali di monitoraggio dello stato di attuazione di ogni intervento di competenza, indicanti le criticità tecnico-amministrative rispetto alla realizzazione con l'individuazione dei progetti non attivabili o non completabili e l'indicazione delle eventuali proposte di correttivi o, in caso di mancata attuazione, rimodulazione del finanziamento.
Copia dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione per ogni spesa sostenuta per lavori, forniture, prestazioni professionali o specialistiche ed ogni altra attività connessa all'intervento dovranno essere trasmessi al Ministero per la conseguente acquisizione agli atti.

1.13 Ai fini della definizione delle clausole contrattuali i soggetti beneficiari si conformano alle modalità previste dal presente documento di indirizzo.

1.14 La documentazione contabile originale, relativa alle spese per l'intervento, è custodita dal soggetto beneficiario per un periodo di dieci anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo all'intervento.

1.15 Qualora l'attuazione di un intervento risulti non conforme alle previsioni del Programma il Ministero ne da comunicazione ai componenti della Commissione per Roma Capitale, per le conseguenti determinazioni.

1.16 Qualora le spese effettivamente sostenute da Amministrazioni dello Stato, Regione Lazio, Provincia e Comune di Roma, rappresentate nella Commissione Roma Capitale, per la realizzazione di interventi di competenza siano inferiori all'importo complessivo delle somme erogate al soggetto beneficiario, quest'ultimo con proposta motivata può richiedere alla Commissione per Roma Capitale, per il tramite del Ministero, che l'importo differenziale venga utilizzato dalla stessa Amministrazione ad integrazione delle risorse assegnate per la realizzazione di altri interventi già inseriti in programma che presentino carenze di finanziamento.

1.17 Ogni utilizzo di risorse per nuovi interventi dovrà essere sottoposto alle procedure di programmazione previste dal comma 8 dell'art.2 della legge 396/90.

1.18 Per una sollecita attuazione finanziaria del Programma, la Commissione per Roma Capitale si riunirà con cadenza almeno semestrale per adottare le deliberazioni di competenza.

04A09563

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2004.

Lista nazionale degli ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali, ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1992, concernente l'attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale il mantenimento del riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari, è subordinato all'esito favorevole di ispezioni periodiche e regolari, effettuate da ispettori iscritti in apposita lista nazionale, approvata con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente;

Visto il decreto 27 novembre 1996, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'ambiente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che definisce i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 1º agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 2002, relativo alla lista nazionale ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata circolare n. 7 del 1º agosto 2000;

Considerato che le prove e le analisi finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti comportano sia attività di campo che di laboratorio, rispettivamente regolamentate dal decreto ministeriale 27 novembre 1996 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 190;

Ravvisata quindi la necessità di uniformare e semplificare le attività di verifica operate dalle due amministrazioni competenti per l'attuazione delle due normative citate nel considerato precedente e precisamente il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della sanità;

Considerato che è necessario escludere dalla lista gli ispettori che non hanno frequentato il corso di formazione ed aggiornamento dell'attività ispettiva;

Considerato che è necessario inserire nella lista gli aspiranti ispettori le cui istanze sono pervenute entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello di approvazione della lista precedente;

Considerato che è opportuno unificare la lista degli ispettori già approvata con il decreto ministeriale 6 dicembre 2001 con quella scaturita dall'esame delle nuove istanze da parte del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo»;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e della circolare n. 7 del 1º agosto 2000 e visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» si approva la lista degli ispettori di cui all'allegato I, che potrà essere periodicamente aggiornata con successivo provvedimento.

Art. 2.

1. Quando le ispezioni afferiscono sia alle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari che alle prove condotte in laboratorio, dovrà essere effettuata un'unica ispezione con la partecipazione anche di ispettori ed esperti di cui al decreto del Ministro della sanità 25 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

1. Nei casi di cui all'art. 2, il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero della salute provvedono, una volta acquisito il verbale della verifica ispettiva e ciascuno per la parte di propria competenza, al rilascio della certificazione di conformità alle prescrizioni, rispettivamente, previste dall'art. 4, commi 5 e 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 120.

Art. 4.

1. Il Ministero della salute provvede annualmente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 120, alla trasmissione all'Unione europea della lista dei Centri di saggio riconosciuti idonei per la conduzione delle prove ufficiali di campo ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il decreto 6 dicembre 2001 citato nelle premesse è abrogato.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 230

ALLEGATO I

LISTA DEGLI ISPETTORI

1) Antoniacci Loredana	nata a Poggio Berni (RN) il 21/01/1961
2) Barani Alessandra	nata a Reggio Emilia il 21/03/1965
3) Bariselli Massimo	nato a Bologna il 10/09/1960
4) Bellone Nicola	nato a Teramo il 26/02/1949
5) Boselli Mauro	nato a Mirandola (MO) il 14/04/1956
6) Butturini Alda	nata a Trento il 17/01/1960
7) Caira Elio	nato a Atina (FR) il 27/11/1941
8) Caroli Luigi	nato a Bari il 03/10/1964
9) Carniel Alberto	nato a Pasiano di Pordenone (PN) il 09/10/1945
10) Castoro Vincenzo	nato a Altamura (BA) il 31/07/1960
11) Celozzi Marcello	nato a Torremaggiore (FG) il 28/05/1965
12) Ceccarelli Danilo	nato a Roma il 09/09/1961
13) Criscuoli Luigi	nato a Barletta (BA) il 22/08/1962
14) Curto Giovanna	nata a Lecce il 08/01/1961
15) Dallago Gastone	nato a Aldeno (TN) il 16/09/1965
16) Dalla Valle Elisabetta	nata a Bologna il 20/08/1958
17) D'Aloisio Vincenzo	nato a Zapponeta (FG) il 20/03/1969
18) Danise Bruno	nato a Napoli il 02/05/1953
19) D'Arcangelo Mauro	nato a Marino (RM) il 09/10/1958
20) D'Ascenzo Domenico	nato a Pescara il 23/10/1955
21) De Bono Alberto	nato a Napoli il 19/01/1934
22) Dedola Fabrizio	nato a Cagliari il 17/03/1971
23) De Giovanni Giovanni	nato a Cesena (FC) il 01/03/1940
24) Di Germanio Italia	nata a Teramo il 08/10/1968
25) Di Silvestro Daniela	nata a Sulmona (AQ) il 04/08/1960
26) Faraglia Bruno C.	nato a Roma il 11/01/1963
27) Franchi Andrea	nato a Reggio Emilia il 17/06/1969
28) Galassi Tiziano	nato a Bologna il 17/07/1957
29) Giorgetti Paolo	nato a Rimini il 12/06/1958
30) Griffo Raffaele	nato a Trentola Ducenta (CE) il 26/10/1958

31) La Notte Francesco nato a Bari il 13/03/1937
32) Lillo Angelo Raffaele nato a Santeramo in Colle (BA) il 08/05/1959
33) Madotto Lauretta nata a Roma il 17/09/1963
34) Mainella Michele nato a Bojano (CB) il 27/10/1954
35) Malavolta Carlo nato a Faenza (RA) il 08/07/1960
36) Mancusi Domenico nato a Barile (PZ) il 02/04/1966
37) Manzo Alberto nato a Roma il 07/12/1959
38) Marinaro Angelo nato a Motta d'Affermo (ME) il 12/06/1960
39) Marino Mario nato a Roma il 08/11/1964
40) Mazzini Floriano nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 31/03/1957
41) Molinari Marilisa nata a Bergamo il 05/05/1954
42) Montermini Anselmo nato a Reggio Emilia il 30 /06/1954
43) Montuschi Carla nata a Bologna il 07/01/1959
44) Mura Salvatore nato a Sassari il 08/01/1973
45) Murolo Onofrio nato a Molfetta (BA) il 16/09/1936
46) Pellegrino Maurizio nato a Bari il 04/03/1956
47) Percoco Anna nata a Bitetto (BA) il 06/01/1960
48) Pistolese Pietro nato a Napoli il 06/01/1953
49) Prencipe Pasquale nato a Manfredonia (FG) il 12/02/1934
50) Pucci Enrico nato a Modena il 04/08/1932
51) Ramini Fausto nato a Ferrara il 15/09/1955
52) Rizzato Salvatore nato a S. Pancrazio Salentino (BR) il 16/09/1957
53) Rongai Domenico nato a Giulianova (TE) il 22/07/1964
54) Tiso Rocchina nata a Orsara di Puglia (FG) il 10/11/1960
55) Torelli Paolo nato a Roma il 03/12/1960
56) Truffolo Mario nato a Penne (PE) il 15/08/1942
57) Uccheddu Giovanni nato a Borgomanero (NO) il 06/06/1965
58) Vai Nicoletta nata a Bologna il 22/05/1963
59) Vena Giovanni nato a Pisticci (MT) il 24/06/1964
60) Vignola Giuseppe nato a Cisternino (BR) il 26/11/1963
61) Zucca Lorenzo nato a Cagliari il 18/02/1966

04A09480

DECRETO 20 luglio 2004.

Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2004/31/CE del 17 marzo 2004, che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva 2001/32/CE, per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000 e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva n. 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2003 che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2003/46/CE e n. 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004 che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2003/116/CE del 4 dicembre 2003 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Vista la direttiva della Commissione n. 2004/31/CE del 17 marzo 2004 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Vista la direttiva della Commissione n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva n. 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione sopramenzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I, II, III, IV, V e VI del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1) Il testo di cui all'allegato I, parte B, lettera *b)*, punto 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Beet necrotic yellow vein virus	DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»

2) Il testo di cui all'allegato II, parte B, lettera *b)*, punto 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.	Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano,

		Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»

3) L'allegato III è così modificato:

a) nella parte A, punto 15, il testo della colonna di destra è modificato come segue: «Paesi terzi, esclusa la Svizzera»;

b) nella parte B, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera e non riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Winsl. et al.	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine,

conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2	Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)
2. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: Cotoneaster Ehrh. e Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi non riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»

4) L'allegato IV è così modificato:

a) la parte A, sezione I, è modificata come segue:

i) al punto 53, il testo, Iran è inserito nella colonna di sinistra;

ii) al punto 54, il testo, Iran è inserito nella colonna di sinistra;

b) la parte B è modificata come segue:

i) al punto 20.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

ii) al punto 20.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

iii) il testo di cui al punto 21 è sostituito dal seguente:

«21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Fermo restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18 e parte B, punti 1 e 2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2; oppure b) che i vegetali sono originari di zone di paesi terzi stabilite indenni da organismi nocivi in relazione a Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli- Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano,

	Conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2; oppure c) che i vegetali sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Berna (ad eccezione dei distretti di Signau e Trachselwald), Friburgo, Grisoni, Ticino, Vaud, Valais; oppure d) che i vegetali sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra; oppure e) che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una "zona tampone", sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1o aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo:	Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»

	aa) situato ad almeno 1 chilometro all'interno del confine di una "zona tampone" delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km2, dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. Informazioni più dettagliate concernenti tale "zona tampone" saranno tenute a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Una volta delimitata la "zona tampone", saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno anteriormente al 1o maggio alla Commissione e agli altri Stati membri; e bb) ufficialmente approvato, come la "zona tampone", prima dell'inizio del ciclo vegetativo	

	completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto; e cc) che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno: — nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto a novembre, e — nella zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e dd) in cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno. Nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 1o aprile 2005, le suddette disposizioni non si applicano ai vegetali trasportati verso ed entro le zone protette elencate nella colonna di destra che sono stati ottenuti e conservati in campi situati in "zone tampone" ufficialmente delimitate secondo i requisiti pertinenti applicabili anteriormente al 1° aprile 2004	

iv) il punto 21.1 è soppresso;

«21.3. Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari	Verrà fornita prova documentata che gli alveari: a) sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2; oppure b) sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Berna (ad eccezione dei distretti di Signau e Trachselwald), Friburgo, Grisoni, Ticino, Vaud, Valais; oppure c) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra; oppure d) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto;	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli- Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»

vi) al punto 22, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

vii) al punto 23, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

viii) al punto 25, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

ix) al punto 26, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

x) al punto 27.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

xi) al punto 27.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

xii) al punto 30, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)».

5) All'allegato V, parte B, sezione I, punti 1 e 8, il testo, Iran è inserito dopo India.

6) L'allegato VI è modificato come segue:

A) Alla lettera *b)*, punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, Italia (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Austria (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien), Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)».

B) Alla lettera *d)*, punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord)».

Art. 2.

1. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 226

04A09598

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 16 settembre 2004.

Regolamento concernente l'attività e l'organizzazione del servizio di valutazione e controllo strategico dell'Istituto superiore di sanità. (Decreto n. 1).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto il decreto presidenziale 24 gennaio 2003 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità, ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il servizio di valutazione e controllo strategico;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, recante la disciplina del rap-

porto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, disciplinante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Recepite le osservazioni formulate dal Ministero della salute e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualità di Dicasteri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Vista la deliberazione n. 4 del 9 luglio 2004 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'istituzione del servizio di valutazione e controllo strategico dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la nota del Ministro della salute del 6 settembre 2004 con la quale, previo parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è stata comunicata l'approvazione della deliberazione n. 4 del 9 luglio 2004 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Emana:

Il seguente regolamento concernente l'attività e l'organizzazione del servizio di valutazione e controllo strategico dell'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2004

Il presidente: GARACI

ALLEGATO

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ATTIVITÀ E L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Art. 1.

Attività del Servizio di valutazione e controllo strategico

1. Il Servizio di valutazione e controllo strategico dell'Istituto superiore di sanità, di cui all'art. 5 del regolamento di organizzazione dell'Istituto medesimo, approvato con decreto ministeriale in data 12 novembre 2002, svolge in via esclusiva le funzioni di valutazione e controllo strategico finalizzate all'esercizio dei poteri di indirizzo politico-amministrativo di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Il Servizio opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al presidente dell'Istituto.

Art. 2.

Organizzazione del Servizio di valutazione e controllo strategico

1. Alla direzione del Servizio è preposto un organo collegiale, composto da tre esperti, di cui uno con funzioni di presidente. Almeno due dei componenti del collegio sono esterni all'Istituto.

2. Il presidente ed i due componenti del collegio sono nominati dal presidente dell'Istituto, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi debbono possedere requisiti di sicura e comprovata esperienza e professionalità tecnico-amministrativa.

3. Gli emolumenti da corrispondere ai componenti esterni del collegio sono determinati dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio dei revisori.

4. Le funzioni di segreteria del Servizio sono svolte da un contingente non superiore alle sei unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali.

5. Al Servizio sono assegnati locali e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento delle funzioni.

Art. 3.

Attività del Servizio di valutazione e controllo strategico

1. Il Servizio di valutazione e controllo strategico svolge le funzioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed all'art. 5 del regolamento concernente l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto, approvato con decreto presidenziale del 24 gennaio 2003.

2. In particolare, il Servizio svolge le seguenti attività:

a) verifica lo stato di attuazione dei programmi ed accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e, in genere, degli atti di gestione posti in essere dai responsabili delle strutture tecnico-scientifiche ed amministrative alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive generali emanate dai competenti organi dell'Istituto. A tal fine provvede all'analisi, preventiva e successiva; della congruenza e/o degli scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché all'identificazione degli eventuali fattori ostativi ed alla identificazione dei possibili rimedi;

b) stabilisce, annualmente, anche su indicazione del presidente e del consiglio di amministrazione, i parametri e gli indici di riferimento del controllo dell'attività amministrativa, sentiti il direttore generale ed i responsabili degli uffici dirigenziali generali;

c) riferisce al presidente sull'andamento della gestione, evidenziando le cause del mancato raggiungimento dei risultati, segnalando le irregolarità eventualmente riscontrate ed i possibili rimedi, formulando, al riguardo, osservazioni e suggerimenti di modifica per il miglioramento dell'azione amministrativa;

d) svolge attività propositiva volta a migliorare la funzionalità delle strutture dell'Istituto;

3. Il Servizio, previa autorizzazione del presidente, ha accesso ai documenti amministrativi necessari all'attività di valutazione e, può richiedere, previo assenso del presidente, oralmente o per iscritto, alle strutture tecnico-scientifiche od amministrative dell'Istituto, qualsiasi atto o notizia inerente all'attività di valutazione di competenza.

4. Il Servizio può, altresì, effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti sulle strutture dell'istituto, previa autorizzazione del presidente.

5. La direzione del Servizio predispone un programma annuale per lo svolgimento delle attività e riferisce in via riservata al presidente sui risultati dell'attività svolta con relazioni semestrali.

Art. 4.

Provvedimenti del presidente dell'Istituto superiore di sanità

1. Il presidente dell'Istituto, sulla base degli elementi e delle valutazioni fornite dal Servizio, sentiti il direttore generale ed il consiglio di amministrazione:

a) adotta i provvedimenti conseguenti alla verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, agli obiettivi definiti, ai programmi ed alle priorità indicate;

b) modifica od integra gli obiettivi, i programmi, le priorità o le direttive generali, in modo tale da modulare gli stessi con l'eventuale individuazione degli elementi di criticità e le conseguenti proposte di integrazione e modifica segnalate dal servizio di valutazione e controllo strategico.

04A09511

DECRETO 16 settembre 2004.

Regolamento concernente il funzionamento dell'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro presso l'Istituto superiore di sanità. (Decreto n. 2).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 12, il quale prevede, fra l'altro, che le amministrazioni pubbliche provvedano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, ed in particolare l'art. 13, comma 1, lettera *i)*, che ha previsto l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro;

Visto il decreto presidenziale 24 gennaio 2003 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità, ed in particolare l'art. 23, il quale ha previsto l'organizzazione della direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, recante la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, disciplinante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Recepite le osservazioni formulate dal Ministero della salute e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualità di Dicasteri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Vista la deliberazione n. 4 del 9 luglio 2004 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, con la quale è stato approvato il regolamento concernente il funzionamento dell'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la nota del Ministro della salute del 6 settembre 2004 con la quale, previo parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è stata comunicata l'approvazione della deliberazione n. 4 del 9 luglio 2004 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Emana:

Il seguente regolamento concernente il funzionamento dell'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro presso l'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2004

Il presidente: GARACI

ALLEGATO

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Individuazione e finalità

1. L'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, costituito in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui all'art. 23 del regolamento di organizzazione del personale, approvato con decreto ministeriale del 12 novembre 2002, opera nell'ambito dell'Ufficio III - Trattamento giuridico del personale - Ufficio matricola - Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e per i procedimenti disciplinari.

2. All'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro è affidato il compito di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali relative a vertenze con il personale, come previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 2.

Ambiti operativi

1. L'Ufficio esplica la propria attività al fine di fornire ai direttori degli uffici e dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità strumenti di cognizione e valutazione di potenziali situazioni di contenzioso in relazione a tutte le vicende del rapporto di lavoro, fatta salva la materia disciplinare che rimane regolata dal vigente regolamento di disciplina del rapporto di lavoro e dalla contrattazione collettiva.

SEZIONE II

ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI

Art. 3.

Attività consultiva - Interpretazioni dei contratti

1. L'Ufficio ha il compito di fornire ai direttori degli uffici cui è affidata la gestione del personale, attività consultiva ai fini del regolare svolgimento dei rapporti di lavoro e della corretta applicazione della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale, per evitare, per quanto possibile, l'insorgere di controversie.

2. Per conseguire lo scopo indicato al comma 1, l'Ufficio si esprime mediante pareri scritti, in risposta alle richieste di ciascun direttore di ufficio.

3. Allo stesso fine, possono ottenere dall'Ufficio preposto pareri e consulenze anche i dipendenti dell'ente i quali, comunque, non sono vincolati alle risultanze dei pareri resi.

4. I pareri espressi dall'Ufficio, allo stesso modo, non sono vincolanti per lo svolgimento di attività stragiudiziali o giudiziali dell'amministrazione nei confronti dei dipendenti.

5. In particolare l'Ufficio fornisce ai direttori degli uffici linee interpretative omogenee per l'applicazione coerente delle disposizioni contenute nel contratto collettivo di comparto, integrativo ed individuale di lavoro.

Art. 4.

Attività istruttoria del contenzioso stragiudiziale

1. Qualora un dipendente a difesa delle proprie ragioni introduca una vertenza di lavoro e proponga la richiesta del tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 165/2001, è competenza specifica dell'Ufficio preposto svolgere l'attività istruttoria necessaria alla tutela delle posizioni dell'Istituto.

2. In particolare, l'Ufficio entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta del dipendente valuta le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della richiesta medesima o del suo rigetto.

3. In quest'ultimo caso, l'Ufficio redige le osservazioni scritte in base alle quali l'Istituto stabilisce di respingere la richiesta e di costituirsi davanti al collegio di conciliazione. L'adozione del provvedimento è di competenza del direttore dell'Ufficio da cui dipende il dipendente che ha instaurato la vertenza.

4. Il rappresentante dell'Istituto davanti al collegio di conciliazione, munito del potere di conciliare, è nominato tra i componenti dell'ufficio, con particolare precedenza per il funzionario che ha istruito il procedimento, ed il provvedimento di nomina è di competenza del direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali, su proposta del direttore dell'Ufficio III - Trattamento giuridico.

SEZIONE III

ATTIVITÀ IN FASE ARBITRALE O GIUDIZIALE

Art. 5.

Attività istruttoria del contenzioso arbitrale

I. L'Ufficio valuta l'opportunità di concordare o meno con il dipendente il deferimento ad arbitri della controversia, qualora non sia riuscito il tentativo di conciliazione, secondo le modalità previste dall'art. 412-*ter* del codice di procedura civile, fornendo a tale scopo apposito parere al direttore del servizio interessato.

2. In caso di instaurazione del giudizio arbitrale, il direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali nomina, su proposta del direttore dell'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, tra i funzionari dell'Ufficio stesso, il patrocinatore dell'ente nel relativo giudizio.

2. L'Ufficio fornisce in sede di arbitrato ogni assistenza al funzionario patrocinatore dell'ente.

Art. 6.

Attività istruttoria del contenzioso giudiziale

1. L'Istituto, qualora la vertenza non venga definita in sede stragiudiziale, nomina con provvedimento del presidente, su proposta del direttore generale ed udito il direttore dell'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, il funzionario cui attribuire mandato generale o speciale alle liti, ai sensi dell'art. 417-*bis* del codice di procedura civile, scelto, di preferenza, tra i funzionari dipendenti dell'Ufficio competente, al quale viene attribuita la rappresentanza processuale dell'ente.

2. L'Ufficio fornisce al funzionario designato il necessario supporto per l'espletamento della rappresentanza in giudizio dell'Istituto, mettendo a disposizione tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento posto in essere per la gestione del contenzioso.

3. Il funzionario designato, avrà tutti i poteri, gli oneri e le responsabilità della rappresentanza processuale.

04A09512

DECRETO 16 settembre 2004.

Regolamento concernente le modalità di funzionamento dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico presso l'Istituto superiore di sanità. (Decreto n. 3).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1992, n. 352, concernente l'istituzione, presso le pubbliche amministrazioni, di un ufficio per le relazioni con il pubblico;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'individuazione degli uffici per le relazioni con il pubblico;

Vista la circolare del Ministero per la funzione pubblica 27 aprile 1993, n. 17, riguardante «Istituzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina dell'attività di comunicazione pubblica»;

Considerate le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dell'11 ottobre 1994 relative ai principi generali dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e utenza;

Visto l'art. 8 della legge 7 giugno, n. 150, riguardante la «disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2001, n. 70, concernente l'organizzazione strutturale dell'Istituto superiore di sanità ed in particolare l'art. 13, comma 1, lettera *h)*, il quale prevede l'istituzione presso l'Istituto superiore di sanità di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto il decreto presidenziale del 24 gennaio 2003 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità ed in particolare l'art. 24, il quale ha previsto l'istituzione dell'Ufficio VII - Affari amministrativi e relazioni con il pubblico;

Considerata l'esigenza di assicurare un collegamento funzionale tra gli utenti, le strutture amministrative e le strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto, anche attraverso l'attività istituzionale cui è deputato il predetto ufficio per le relazioni con il pubblico;

Recepite le osservazioni formulate dal Ministero della salute e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualità di Dicasteri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Vista la deliberazione n. 4 del 9 luglio 2004 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, con la quale è stato approvato il regolamento concernente le modalità di funzionamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la nota del Ministro della salute del 6 settembre 2004 con la quale, previo parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è stata comunicata l'approvazione della deliberazione n. 4 del 9 luglio 2004 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Emana:

Il seguente regolamento concernente le modalità di funzionamento dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico presso l'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2004

Il presidente: GARACI

ALLEGATO

Art. 1.

Individuazione

1. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.) dell'Istituto superiore di sanità, di cui all'art. 24 del regolamento di organizzazione del personale approvato con decreto ministeriale del 12 novembre 2002, opera nell'ambito dell'Ufficio VII - Affari amministrativi e razioni con il pubblico.

Art. 2.

Struttura dell'U.R.P.

1. Il responsabile dell'U.R.P., organizza le risorse umane e strumentali destinate all'Ufficio.

2. L'U.R.P. è coadiuvato da referenti incaricati nei singoli uffici amministrativi, Dipartimenti e servizi che saranno individuati dai rispettivi direttori, sulla base di indicazioni fornite dall'U.R.P. al fine di assicurare uniformità e coordinamento nello svolgimento delle attività di competenza.

Art. 3.

Compiti dell'U.R.P.

1. L'U.R.P. svolge i seguenti compiti:

attività di accoglienza per il rapporto diretto con l'utenza (front-office);

relazioni con il pubblico, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche;

ricerche ed analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni dell'utenza;

informazioni agli utenti sugli atti e sullo stato dei procedimenti;

coordinamento dell'applicazione della normativa contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

verifica dell'attuazione degli adempimenti relativi all'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

coordinamento funzionale con i referenti degli uffici amministrativi, dei Dipartimenti, dei Servizi e dei Centri dell'Istituto superiore di sanità;

formazione del personale U.R.P.;

progettazione e realizzazione di strumenti informativi per il pubblico, in collaborazione con le strutture all'uopo interessate;

promozione di collegamenti con gli U.R.P. del Servizio sanitario nazionale e delle altre strutture sanitarie;

miglioramento della conoscenza dell'Istituto, delle sue attività e delle sue funzioni;

informazioni su aree e progetti dell'Istituto;

informazioni su convegni, corsi e seminari organizzati dall'Istituto superiore di sanità;

informazioni sulla documentazione prodotta dall'Istituto;

informazioni su bandi gestiti dall'Istituto superiore di sanità;

informazioni su tematiche di interesse istituzionale;

feedback con l'utenza per suggerimenti in ordine alla possibilità di procedere al miglioramento di alcune strutture e/o servizi e valutazione degli interventi proposti;

analisi e verifica della qualità del servizio offerto all'utenza e comunicazione delle risultanze ai settori interessati.

2. L'U.R.P., inoltre, fornisce le informazioni richieste nel rispetto dei limiti di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1997, n. 353, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4.

Compiti dei referenti dell'U.R.P.

1. I referenti designati dagli uffici amministrativi, dai dipartimenti, dai servizi, dai centri svolgono i seguenti compiti:

front-office nelle materie di competenza, in assenza di dati informativi in possesso dell'U.R.P.;

collegamento con i responsabili dei procedimenti della struttura di appartenenza, al fine di garantire continuità e tempestività nell'informazione all'utenza;

comunicazione all'U.R.P. dell'esito delle richieste direttamente riscontrate.

Art. 5.

Orario di apertura

1. L'orario di apertura al pubblico è di quattro ore al giorno dal lunedì al venerdì, da articolarsi in modo da rispondere funzionalmente alle esigenze dell'utenza e dell'Ufficio preposto.

2. Durante l'orario di apertura dell'Ufficio deve essere assicurata la reperibilità dei referenti o di loro sostituti.

3. In assenza dei referenti di cui al comma 2, l'U.R.P. farà riferimento alle segreterie delle strutture competenti.

Art. 6.

Diritti dell'utente

1. L'URP ha il dovere di fornire con la massima tempestività le informazioni, ove possibile.

2. Qualora non si possa provvedere immediatamente, per la natura della richiesta o per circostanze contingenti, la risposta verrà fornita nel rispetto dei termini di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1998.

3. I dati personali contenuti nelle richieste di informazioni verranno utilizzati esclusivamente ai fini istituzionali dell'U.R.P., nel rispetto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

04A09513

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 settembre 2004.

Approvazione della fusione, per incorporazione, di AdriaVita S.p.a., in Trieste, nella La Venezia Assicurazioni S.p.a., in Mogliano Veneto. (Provvedimento n. 2306).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65 che prevede l'approvazione da parte dell'Isvap della fusione di imprese assicurative, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 6 aprile 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V rilasciata ad AdriaVita S.p.a., con sede in Trieste, via Machiavelli n. 4, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento Isvap del 20 settembre 2001 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V rilasciata a La Venezia S.p.a. Assicurazioni S.p.a. con sede in Mogliano Veneto (Treviso), via Ferretto n. 1;

Vista l'istanza congiunta in data 31 maggio 2004 con la quale le due società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di AdriaVita S.p.a. ne La Venezia Assicurazioni S.p.a.;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le delibere assunte in data 17 maggio 2004 dalle assemblee straordinarie dei soci di AdriaVita S.p.a. e de La Venezia Assicurazioni S.p.a. che hanno approvato la predetta operazione di fusione per incorporazione con le relative modalità;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Trieste e di Treviso rispettivamente in data 26 maggio e 27 maggio 2004;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati e che per detta fusione ricorrono i presupposti di cui all'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 27 settembre 2004;

Dispone:

Art. 1.

È approvata, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la fusione per incorporazione di AdriaVita S.p.a., con sede in Trieste, ne La Venezia Assicurazioni S.p.a., con sede in Mogliano Veneto (Treviso), con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2004

Il presidente: GIANNINI

04A09641

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei SS. Erasmo e Nicolò, in Bonassola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2004, viene estinta la Confraternita della dei SS. Erasmo e Nicolò, con sede in Bonassola (La Spezia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Caterina V. e M., con sede in Bonassola (La Spezia).

04A09444

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS.ma Annunziata, in La Spezia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2004, viene estinta la Confraternita della SS.ma Annunziata, con sede in La Spezia, fraz. Isola.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Giacomo Apostolo, con sede in La Spezia, fraz. Isola.

04A09445

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di San Giovanni, in Levanto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2004, viene estinta la Confraternita di San Giovanni, con sede in Levanto (La Spezia), fraz. Chiesanuova.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Nicolò di Bari, con sede in Levanto (La Spezia), fraz. Chiesanuova.

04A09446

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Ortonovo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2004, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Ortonovo (La Spezia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Martino e San Lorenzo, con sede in Ortonovo (La Spezia).

04A09447

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento e di San Rocco, in Riccò del Golfo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2004, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento e di San Rocco, con sede in Riccò del Golfo (La Spezia), fraz. Polverara.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Nicolò di Bari, con sede in Riccò del Golfo (La Spezia), fraz. Polverara.

04A09448

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo al decreto 3 luglio 2003, recante: «Modifica degli stampati e del regime di fornitura di specialità medicinali contenenti paroxetina».

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2003, sia nel sommario, sia alla pagina 12, prima colonna, è sostituito dal seguente: «Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti paroxetina».

04A09572

ANAS S.P.A.

Estratto del provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale, relativo al progetto «Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR - tronco 1º tratto 5º lotto 4º dal km 47 + 800 al km 53 + 800».

Con il decreto n. 5722 del 29 dicembre 2000 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto «Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR - tronco 1º tratto 5º lotto 4º dal km 47 + 800 al km 53 + 800» ricadente nei comuni di Postiglione e Sicignano degli Alburni presentato da ANAS S.p.a.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm. detto decreto è stato pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001.

04A09468

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 sull'utilizzo dei diritti e delle prerogative sindacali.

Il giorno 23 settembre 2004, alle ore 12,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di:

per l'A.Ra.N.:

il presidente, avv. Guido Fantoni: firmato;

per le Confederazioni sindacali:

CGIL: firmato;
CISL: firmato;
UIL: firmato;
CONFSAL: firmato;
CISAL: firmato;
CIDA: firmato;
CONFEDIR: firmato;
COSMED: firmato;
RDB-CUB: firmato;
UGL: firmato.

Al termine della riunione, le parti suddette sottoscrivono l'allegato Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 sull'utilizzo dei diritti e delle prerogative sindacali.

CONTRATTO D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 18 DEL CCNQ DEL 7 AGOSTO 1998, SULL'UTILIZZO DEI DIRITTI E DELLE PREROGATIVE SINDACALI

Premesso che il Tribunale di Terni - sezione lavoro, in relazione alla causa tra Agnitelli Ada e l'Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni (RGAC n. 3007/02), nella camera di consiglio del 7 febbraio 2003 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere, in via pregiudiziale, la questione concernente l'interpretazione dell'art. 18, comma 1 del CCNQ del 7 agosto 1998, segnatamente sul significato da attribuire all'espressione «altra sede della propria amministrazione», ovvero se con essa si intenda altra Asl del Comparto Sanità oppure altra sede della stessa Asl di appartenenza del dipendente;

Considerato che la logica dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 è quella di garantire, al dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco sindacale retribuito o della aspettativa sindacale non retribuita, la più ampia mobilità consentendogli, dietro propria richiesta, di essere trasferito, con precedenza rispetto agli altri eventuali richiedenti, nella sede dove ha svolto attività sindacale purché siano rispettate le condizioni oggettive previste dal comma 1 della norma in esame;

Che alla luce del suddetto principio, poiché la norma consente il trasferimento di cui sopra in altra amministrazione anche di diverso comparto, è logico che il trasferimento sia possibile anche tra amministrazioni diverse del medesimo comparto, specificazione ellitticamente omessa in quanto data per scontata;

Che la norma è vincolante per tutti i comparti senza eccezioni, ivi compreso il Comparto Sanità, essendo, peraltro, il SSN un servizio nazionale articolato al suo interno non solo fra aziende sanitarie ed ospedaliere, ma anche in enti diversi quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le aziende regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), gli istituti zooprofilattici sperimentali, etc....;

Considerato in aggiunta che lo stesso CCNL del Comparto Sanità stipulato il 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL del 7 aprile 1999) consente all'art. 19 una ampia mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi con le modalità ivi indicate;

Tutto quanto sopra premesso e considerato le parti formulano la clausola di interpretazione autentica dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998, come modificato ed integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 nel testo che segue:

Art. 1.

Clausola di interpretazione autentica

1. Il dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco o della aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito, alle condizioni previste dall'art. 18, comma 1, anche in una amministrazione diversa del medesimo comparto di appartenenza.

04A09466

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401234/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.